

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 29 giugno 2009

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto -, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2009, n. 13.

Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2009 n. 13.

Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente Pag.1841

TITOLO I

NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO I

IL GOVERNO DEL TERRITORIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto).....	»	1841
Art. 2 (Definizione di governo del territorio).....	»	1841
Art. 3 (Finalità del governo del territorio).....	»	1841

SEZIONE II

LA PIANIFICAZIONE

Art. 4 (Definizione e finalità della pianificazione).....	»	1841
Art. 5 (Le dimensioni della pianificazione).....	»	1842
Art. 6 (Le pianificazioni ed i soggetti competenti).....	»	1842

SEZIONE III

GLI ISTITUTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 7 (La cooperazione e la concertazione).....	»	1842
Art. 8 (La partecipazione dei cittadini).....	»	1842
Art. 9 (Modalità attuative di piani e programmi regionali).....	»	1843

CAPO II

IL PIANIFICAZIONE REGIONALE

SEZIONE I

PIANO URBANISTICO STRATEGICO TERRITORIALE

Art. 10 (Finalità del Piano Urbanistico Strategico Territoriale).....	»	1843
Art. 11 (Contenuti del Piano Urbanistico Strategico Territoriale).....	»	1843
Art. 12 (Elaborati del Piano Urbanistico Strategico Territoriale).....	»	1843
Art. 13 (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale).....	»	1843
Art. 14 (Efficacia e durata del Piano Urbanistico Strategico Territoriale).....	»	1844

SEZIONE II

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Art. 15 (Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale).....	»	1844
Art. 16 (Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale).....	»	1844
Art. 17 (Elaborati del Piano Paesaggistico Regionale).....	»	1845
Art. 18 (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale).....	»	1845
Art. 19 (Efficacia e norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale).....	»	1845
Art. 20 (Durata del Piano Paesaggistico Regionale).....	»	1845
Art. 21 (Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale).....	»	1845
Art. 22 (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio).....	»	1846

CAPO III

MONITORAGGIO INTEGRATO DEL TERRITORIO

Art. 23 (Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale) ...	»	1846
Art. 24 (Funzioni e compiti del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale).....	»	1846

CAPO IV

LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE
(IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE)

Art. 25 (Finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).....	»	1847
Art. 26 (Azione di Coordinamento delle Province).....	»	1847
Art. 27 (Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).....	»	1847

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

S O M M A R I O

Art. 28 (Coopianificazione, formazione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)	Pag. 1847
Art. 29 (Efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)	» 1848
Art. 30 (Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)	» 1848

TITOLO II**DIRITTI EDIFICATORI ED INTERVENTI
STRAORDINARI IN MATERIA EDILIZIA****CAPO I****DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ PREMIALI DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2008, N. 12 ED ALLA LEGGE
REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17**

Art. 31 (Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12)	» 1848
Art. 32 (Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17)	» 1849

CAPO II**INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RILANCIO
DELL'ECONOMIA E FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE
ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED AMBIENTALE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI**

Art. 33 (Finalità e ambito di applicazione)	» 1849
Art. 34 (Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale)	» 1850
Art. 35 (Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale)	» 1850
Art. 36 (Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva)	» 1850
Art. 37 (Condizioni per gli interventi)	» 1850
Art. 38 (Disposizioni applicative)	» 1851

TITOLO III**MODIFICHE E ABROGAZIONI****CAPO I****MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 13
(DISCIPLINA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL BILANCIO,
DELL'ORDINAMENTO CONTABILE E DEI CONTROLLI
INTERNI DELLA REGIONE DELL'UMBRIA)**

Art. 39 (Modifica all'articolo 5)	» 1851
Art. 40 (Modifiche all'articolo 7)	» 1851
Art. 41 (Modifica all'articolo 8)	» 1851
Art. 42 (Modifica all'articolo 9)	» 1851
Art. 43 (Modifica all'articolo 18)	» 1851

CAPO II**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27
(PIANO URBANISTICO TERRITORIALE)**

Art. 44 (Modifica del titolo della l.r. 27/2000)	» 1851
Art. 45 (Modifica della denominazione del titolo I della l.r. 27/2000)	» 1852
Art. 46 (Modifica all'articolo 5)	» 1852
Art. 47 (Modifiche all'articolo 7)	» 1852
Art. 48 (Modifiche all'articolo 8)	» 1852
Art. 49 (Modifica all'articolo 12)	» 1852
Art. 50 (Modifica all'articolo 13)	» 1852
Art. 51 (Modifiche all'articolo 15)	» 1852
Art. 52 (Modifiche all'articolo 17)	» 1852
Art. 53 (Modifica all'articolo 22)	» 1852
Art. 54 (Integrazione alla l.r. 27/2000)	» 1852
Art. 55 (Modifica all'articolo 25)	» 1853
Art. 56 (Modifica all'articolo 26)	» 1853
Art. 57 (Modifiche all'articolo 29)	» 1853
Art. 58 (Modifica all'articolo 30)	» 1853
Art. 59 (Modifica all'articolo 31)	» 1853
Art. 60 (Modifica all'articolo 34)	» 1853
Art. 61 (Modifica all'articolo 46)	» 1853
Art. 62 (Modifica all'articolo 47)	» 1853
Art. 63 (Modifica all'articolo 50)	» 1853
Art. 64 (Modifica all'articolo 51)	» 1853
Art. 65 (Modifica all'articolo 71)	» 1853
Art. 66 (Modifica all'articolo 72)	» 1853
Art. 67 (Abrogazioni della l.r. 27/2000)	» 1853

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

S O M M A R I O

CAPO III

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17
(NORME IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI)**

Art. 68 (Modifica dell'articolo 15) Pag. 1853

CAPO IV

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1
(NORME PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA)**

Art. 69 (Modifica all'articolo 4) » 1854
 Art. 70 (Modifica all'articolo 8) » 1854
 Art. 71 (Modifica all'articolo 14) » 1854
 Art. 72 (Modifiche all'articolo 17) » 1854
 Art. 73 (Modifica all'articolo 18) » 1854
 Art. 74 (Modifiche all'articolo 26) » 1854
 Art. 75 (Modifica all'articolo 38) » 1854
 Art. 76 (Modifica all'articolo 39) » 1854
 Art. 77 (Modifiche all'articolo 45) » 1854
 Art. 78 (Modifica all'articolo 46) » 1854

CAPO V

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21
(NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITÀ SANZIONI
E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA)**

Art. 79 (Modifiche all'articolo 3) » 1854
 Art. 80 (Modifica all'articolo 5) » 1855
 Art. 81 (Modifica all'articolo 6) » 1855
 Art. 82 (Modifica all'articolo 17) » 1855
 Art. 83 (Modifica all'articolo 18) » 1855

CAPO VI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11
(NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO:
PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE)**

Art. 84 (Modifica all'articolo 2) » 1855
 Art. 85 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3) » 1855
 Art. 86 (Modifica all'articolo 9) » 1855
 Art. 87 (Modifica all'articolo 15) » 1855
 Art. 88 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 28) » 1855
 Art. 89 (Integrazioni alla l.r. 11/2005) » 1856
 Art. 90 (Modifiche all'articolo 29) » 1856
 Art. 91 (Modifica all'articolo 32) » 1856
 Art. 92 (Modifiche all'articolo 34) » 1856
 Art. 93 (Modifiche all'articolo 35) » 1856
 Art. 94 (Integrazioni alla l.r. 11/2005) » 1856
 Art. 95 (Modifica all'articolo 62) » 1857
 Art. 96 (Modifica all'articolo 64) » 1857
 Art. 97 (Modifica all'articolo 67) » 1857

CAPO VII

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, N. 23
(RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE
E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI.
INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)**

Art. 98 (Modifica all'articolo 14) » 1857

CAPO VIII

ABROGAZIONI

Art. 99 (Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28) » 1857

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 100 (Norme transitorie e finali) » 1857

LAVORI PREPARATORI » 1858

NOTE ALL'ARTICOLATO » 1858

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2009, n. 13.

Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO I
IL GOVERNO DEL TERRITORIO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, individua i criteri, le modalità e gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio nella Regione Umbria.

Art. 2
(Definizione di governo del territorio)

1. Ai fini della presente legge il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attività conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile. Esso rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, secondo il metodo della copianificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti.

Art. 3
(Finalità del governo del territorio)

1. Le finalità del governo del territorio sono:
- a) rendere l'Umbria un laboratorio di sostenibilità

finalizzato ad accrescere, attraverso l'innovazione, la qualità e la competitività dei suoi territori;

b) attribuire ai processi di trasformazione territoriale ed urbana caratteri di sostenibilità ecologica, sicurezza ambientale, efficienza insediativa in un contesto di qualità paesaggistica ed urbana;

c) assicurare la gestione condivisa delle trasformazioni territoriali, in un quadro di composizione e messa in coerenza dei diversi interessi pubblici e di parità di condizioni tra i diversi soggetti privati, ferma restando la preminenza dell'interesse generale;

d) promuovere, nei processi di trasformazione territoriale e urbana, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati secondo modalità che assicurino la considerazione delle esigenze condivise, espresse sin dalle fasi di definizione degli obiettivi e di impostazione delle scelte dai diversi soggetti coinvolti e dalle comunità locali.

SEZIONE II
LA PIANIFICAZIONE

Art. 4
(Definizione e finalità della pianificazione)

1. La pianificazione è la modalità generale di governo del territorio, attraverso la quale le politiche pubbliche trovano coerenza, integrazione e sinergia, anche sulla base di quadri conoscitivi e di quadri valutativi condivisi sullo stato e sulle dinamiche del territorio.

2. La pianificazione si esprime in una pluralità di atti e strumenti specifici, di norma oggetto di copianificazione tra i soggetti istituzionali coinvolti, con i quali sono definiti sia gli obiettivi territoriali sia le modalità per il loro perseguimento.

3. La pianificazione assume come riferimento le seguenti finalità:

a) la qualità ambientale e paesaggistica perseguita attraverso l'utilizzo sostenibile e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;

b) la tutela della biodiversità e la sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi al territorio;

c) lo sviluppo di un sistema di città equilibrato, policentrico e integrato nelle funzioni e nelle rispettive eccellenze, attuato perseguendo l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo;

d) la qualificazione degli insediamenti residenziali, produttivi e per i servizi, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture tradizionali e innovative;

e) la tutela ed il rafforzamento dei sistemi rurali e montani, dei relativi patrimoni, con particolare riferimento a quelli idrico e forestale;

f) il rapporto equilibrato tra localizzazione delle funzioni, sistema della mobilità e infrastrutture tecnologiche ed energetiche, in relazione alle risorse economiche e finanziarie attivate dai soggetti pubblici e privati.

Art. 5

(Le dimensioni della pianificazione)

1. La pianificazione si articola nelle seguenti dimensioni:

a) strategica e programmatica, caratterizzata dalla definizione di obiettivi, scelte e decisioni di medio e lungo termine, in una prospettiva di sviluppo socio-economico e territoriale;

b) regolativa che definisce indirizzi, regole di uso del suolo e modalità di tutela e trasformazione del territorio nella loro dimensione funzionale e spaziale, volte al perseguimento delle strategie e dei programmi di cui alla lettera a).

Art. 6

(Le pianificazioni ed i soggetti competenti)

1. La pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione territoriale urbanistica, pianificazione paesaggistica e pianificazione di settore per indirizzare l'azione pubblica e privata sul territorio utilizzando gli strumenti di cui al comma 3.

2. Le pianificazioni nel loro insieme assicurano la cooperazione tra i soggetti istituzionali attraverso il bilanciamento degli obiettivi pubblici, nonché il rispetto delle istanze e degli interessi privati. Esse perseguono nei vari livelli istituzionali e scale d'intervento, sia la dimensione strategica e programmatica che la dimensione regolativa.

3. Gli strumenti di pianificazione sono:

a) il Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica e programmatica, di cui al Titolo I, Capo II, Sezione I;

b) il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II;

c) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), strumento della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di area vasta del territorio regionale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al Titolo I, Capo IV;

d) il Piano Regolatore Generale (PRG), strumento di scala e livello comunali, articolato in: documento programmatico, di dimensione strategica e programmatica, PRG parte strutturale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, e PRG parte operativa, di dimensione regolativa, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);

e) i piani di settore previsti da norme vigenti di competenza regionale, provinciale e comunale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa.

4. Il PUST ed il PPR, insieme agli apparati conoscitivi di cui agli articoli 23 e 24 ed alle cartografie di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico territoriale), formano il quadro sistematico di governo del territorio regionale.

SEZIONE III

GLI ISTITUTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 7

(La cooperazione e la concertazione)

1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attività al metodo della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. Sono principali strumenti di concertazione gli accordi, le conferenze istituzionali, le conferenze di copianificazione e le conferenze di servizio.

3. Gli accordi istituzionali recepiscono le volontà dei rispettivi soggetti pubblici in merito alla promozione di specifiche azioni di trasformazione e valorizzazione del territorio; essi impegnano i sottoscrittori alla promozione di armoniche e conseguenti azioni e procedure amministrative, anche rispetto al reperimento ed impiego dei fondi disponibili.

4. Le conferenze istituzionali, ivi comprese quelle di copianificazione, sono dirette alla conoscenza e condivisione dei contenuti dei vari strumenti di pianificazione. Le conferenze istituzionali consentono l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, nonché dei risultati prestazionali degli strumenti proposti.

5. Il soggetto titolare della specifica procedura di approvazione dello strumento di pianificazione assume le dovute decisioni dopo aver acquisito gli esiti della conferenza e sulla base delle valutazioni formalmente espresse dal soggetto preposto alla verifica delle necessarie coerenze.

Art. 8

(La partecipazione dei cittadini)

1. Nelle diverse fasi dei processi di pianificazione devono essere assicurate:

a) la concertazione con i soggetti economici e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

b) adeguate forme di consultazione dei cittadini, singoli e in forme associative per la tutela di interessi diffusi, nonché forme di pubblicità, in ordine alle scelte di pianificazione, ovvero ai contenuti degli strumenti, anche nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge 7 agosto 1990, n. 241

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento ed alla nomina del responsabile unico del procedimento.

Art. 9

(Modalità attuative di piani e programmi regionali)

1. La Giunta regionale individua le modalità di attuazione della pianificazione e programmazione regionale prevedendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e, ove occorra, sottoscrivendo appositi accordi ed intese.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con le necessarie forme di pubblicità, definisce:

a) le procedure per la presentazione e la selezione degli interventi;

b) l'integrazione delle rispettive risorse finanziarie, anche stabilendo le percentuali di cofinanziamento pubblico e privato;

c) i requisiti per beneficiare dei finanziamenti o delle premialità;

d) le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e le eventuali condizioni di premialità.

3. Negli accordi e nelle intese, accompagnati da atti d'obbligo unilaterali relativi agli impegni economici che i soggetti privati debbono assumersi, sono anche stabilite le modalità tecniche e temporali per l'attuazione degli interventi.

CAPO II

LA PIANIFICAZIONE REGIONALE

SEZIONE I

PIANO URBANISTICO STRATEGICO TERRITORIALE

Art. 10

(Finalità del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il PUST è lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

2. Attraverso il PUST la Regione, in coordinamento con i propri strumenti di programmazione economico-finanziaria e fermi restando i limiti ed i principi di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), persegue gli obiettivi territoriali regionali secondo una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di sviluppo nazionali e delle regioni contermini, nella quale il paesaggio è assunto come riferimento primario. Il PUST, altresì, costituisce il quadro programmatico per la pianificazione di livello provinciale e comunale, nonché per i piani di settore.

3. In particolare, il PUST:

a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonché dei contenuti propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

b) è strumento di riferimento per l'integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale, nonché strumento di *governance* per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio;

c) promuove ed indirizza le trasformazioni del territorio regionale mediante azioni di sviluppo sostenibile, comprensive della valorizzazione del paesaggio;

d) esercita l'integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonché esplicita le opportunità, in chiave di sussidiarietà, per lo sviluppo locale dei vari territori;

e) promuove la concertazione con le regioni contermini al fine di realizzare le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali interregionali.

Art. 11

(Contenuti del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il PUST individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali nonché dei riferimenti programmatici comunitari, nazionali e regionali. La visione così elaborata si esplicita attraverso obiettivi e linee strategiche di sviluppo, costituenti priorità e riferimento per programmi e progetti di territorio.

2. Il PUST fornisce criteri per la costruzione e la valutazione di progetti integrati di iniziativa dei territori, finalizzati a favorire la partecipazione delle comunità locali.

3. Il PUST definisce indirizzi e contenuti programmatici in coerenza con il PPR in riferimento:

a) ai progetti strategici territoriali;

b) ai piani di settore che richiedano specificazioni circa localizzazioni e trasformazioni territoriali ammissibili;

c) ad altre possibili situazioni di interesse e livello regionale.

Art. 12

(Elaborati del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il PUST è costituito dai seguenti elaborati:

a) un quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale;

b) una relazione illustrativa che descrive la visione strategica del territorio regionale, indicando gli eventuali approfondimenti analitici e tematici o settoriali;

c) elaborati grafici, allegati alla relazione illustrativa, contenenti la rappresentazione simbolica della visione del territorio regionale e l'individuazione delle linee strategiche e dei progetti territoriali, anche nella loro articolazione spaziale e nei loro contenuti relativi a politiche e azioni territoriali;

d) un documento contenente le modalità attuative delle strategie di sviluppo territoriale contenute nel PUST.

Art. 13

(Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. La Giunta regionale adotta il documento prelimi-

nare del PUST, curando l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi, nonché dei risultati prestazionali degli strumenti degli enti locali ritenuti pertinenti.

2. I procedimenti amministrativi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono effettuati nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST.

3. La Giunta regionale invia il documento preliminare del PUST alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione delle conferenze istituzionali di copianificazione, alle quali partecipano la Regione, le province, i comuni e le comunità montane.

4. La conferenza istituzionale di copianificazione è convocata dalla Giunta regionale con un preavviso di quindici giorni; essa si conclude improrogabilmente entro venti giorni dalla prima seduta. Alla conclusione dei lavori della conferenza è redatto processo verbale.

5. La Giunta regionale, acquisito il processo verbale di cui al comma 4, preadotta il PUST.

6. Il PUST preadottato è sottoposto dalla Giunta regionale all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e al parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

7. La Giunta regionale adotta il PUST e ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR) con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può presentare proposte ed osservazioni alla Giunta regionale.

8. La Giunta regionale, esaminate le proposte e le osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PUST al Consiglio regionale, unitamente al parere del CAL di cui all'articolo 3 della l.r. 20/2008.

9. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte e alle osservazioni e approva il PUST; il PUST approvato è pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.

Art. 14

(Efficacia e durata del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il PUST approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR. Le pianificazioni di livello provinciale e comunale sono redatte in coerenza con il PUST.

2. Il PUST è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse determinazioni della Giunta regionale.

3. Le modifiche al PUST seguono il procedimento di cui all'articolo 13.

SEZIONE II

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Art. 15

(Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale)

1. Il PPR, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b),

è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, nonché in correlazione a quanto espresso dal PUST e tenendo conto della programmazione delle regioni contermini, mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica.

2. Alla redazione del PPR partecipano e concorrono gli enti locali, anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

3. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo paesaggisticamente sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionali, provinciali e comunali.

4. Il PPR persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) identificare il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualità identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal d.lgs. 42/2004, alle quali assicurare un'efficace azione di tutela;

b) prevedere i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio;

c) definire le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati.

5. Il PPR garantisce soprattutto:

a) la tutela dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del d.lgs. 42/2004;

b) la qualificazione paesaggistica delle trasformazioni dei diversi contesti in cui si articola l'intero territorio regionale;

c) le indicazioni ed i contenuti dei progetti per il paesaggio;

d) gli indirizzi di riferimento per le pianificazioni degli enti locali e di settore, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità.

Art. 16

(Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale)

1. I contenuti del PPR, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 143, comma 1 del d.lgs. 42/2004, comprendono in particolare:

a) la rappresentazione del paesaggio alla scala regionale e la sua caratterizzazione rispetto alle articolazioni più significative, intese come specifici paesaggi regionali in applicazione dell'articolo 135, comma 2 del d.lgs. 42/2004;

b) la perimetrazione dei paesaggi d'area vasta di cui all'articolo 21, comma 4, come specifiche articolazioni dei paesaggi regionali, nonché la definizione dei criteri per la delimitazione dei paesaggi locali a scala comunale sulla base degli obiettivi di qualità previsti all'interno dei paesaggi regionali;

c) la rappresentazione delle reti ambientali e infrastrutturali principali, con la definizione degli indirizzi e discipline per la loro tutela, valorizzazione e gestione sotto il profilo paesaggistico;

d) la individuazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del d.lgs. 42/2004, con la definizione delle loro discipline di tutela e valorizzazione;

e) la individuazione degli intorni dei beni paesaggistici, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione;

f) la definizione delle misure per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, con particolare riferimento alle modalità di intervento nelle zone produttive artigianali, industriali, commerciali per servizi e nel territorio rurale.

2. Il PPR può altresì prevedere l'individuazione delle aree di cui all'articolo 143, comma 4 del d.lgs. 42/2004.

Art. 17

(Elaborati del Piano Paesaggistico Regionale)

1. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa;
- b) quadro conoscitivo, costituito dall'identificazione delle risorse identitarie, dall'atlante dei paesaggi e dalla carta dei rischi e delle vulnerabilità del paesaggio;
- c) quadro strategico del paesaggio umbro costituito dalla visione guida, dalle linee guida per temi prioritari e dai repertori dei progetti strategici di paesaggio;
- d) quadro di assetto del paesaggio regionale relativo ai paesaggi regionali e d'area vasta, con la definizione degli obiettivi di qualità e delle discipline di tutela e valorizzazione, con particolare riferimento ai beni paesaggistici e ai loro intorni, nonché agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica con specifiche normative d'uso prevalenti sui piani regolatori comunali ai sensi dell'articolo 135, commi 2 e 3 del d.lgs. 42/2004;
- e) disposizioni di attuazione.

Art. 18

(Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale)

1. La Giunta regionale preadotta il PPR, curando l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, con la partecipazione e il concorso degli enti locali che apportano anche il quadro delle conoscenze e gli elementi di indirizzo contenuti nei rispettivi strumenti di pianificazione. Il PPR è elaborato congiuntamente al Ministero per i beni e le attività culturali limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del d.lgs. 42/2004 e comunque nel rispetto delle forme e modalità previste dal medesimo articolo 143.

2. Il PPR preadottato è sottoposto dalla Giunta regionale all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale di cui all'articolo 5 della l.r. 13/2000.

3. La Giunta regionale, previa espressione del parere del CAL previsto dall'articolo 2 della l.r. 20/2008, adotta il PPR e ne dà avviso nel BUR con l'indicazione delle sedi in cui tutti i soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, possono prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione i soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, possono presentare proposte e osservazioni alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, esaminate le proposte ed osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PPR al Consiglio regionale, unitamente al parere del CAL di cui all'articolo 2 della l.r. 20/2008 ed alle intese e agli accordi previsti dall'articolo 143, comma 2 del d.lgs. 42/2004.

5. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte ed osservazioni e approva il PPR nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004; il PPR approvato è pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.

Art. 19

(Efficacia e norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale)

1. Le previsioni del PPR, ai sensi dell'articolo 145, comma 3 del d.lgs. 42/2004:

- a) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico;
- b) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni e delle province;
- c) sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell'attività edilizia, ove espressamente indicato;
- d) stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell'attività edilizia;
- e) sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali;
- f) per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il PPR approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR.

3. A far data dall'adozione del PPR non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

Art. 20

(Durata del Piano Paesaggistico Regionale)

1. Il PPR ha di norma durata quinquennale ed è aggiornato secondo i termini e modalità stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 143, comma 2 del d.lgs. 42/2004 e comunque entro tre anni dalla sua pubblicazione nel BUR.

Art. 21

(Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale)

1. Le province, le comunità montane e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall'approvazione del medesimo PPR.

2. I comuni conformano il PRG al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori a due anni.

3. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 1 e

2 comporta l'impossibilità, per i soggetti ivi citati, di assumere gli atti conseguenti all'espletamento delle procedure connesse con la formazione, adozione e approvazione di qualsiasi strumento di programmazione e pianificazione e loro varianti, salvo gli atti finalizzati all'adeguamento al PPR medesimo. Il rilascio di atti autorizzativi e pareri comunque intesi è effettuato nel rispetto del PPR.

4. I paesaggi di area vasta, articolati all'interno dei paesaggi regionali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), sono definiti dalla provincia con il PTCP secondo il principio della copianificazione, al quale partecipano la Regione e i comuni interessati, e sono di riferimento per i paesaggi locali.

5. Le procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PPR sono quelle previste dall'articolo 18, commi 2, 4, 8 e 9 e dell'articolo 67 della l.r. 11/2005, nonché quelle integrative individuate dal PPR stesso, anche al fine di assicurare la partecipazione degli organi ministeriali alla procedura.

6. La Regione, ai fini dell'adeguamento di cui al comma 3, coadiuva gli enti locali che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica.

Art. 22

(Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio)

1. La Regione istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio previsto dall'articolo 133, comma 1 del d.lgs. 42/2004.

2. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio è il centro di ricerca, raccolta e scambio delle informazioni e dei dati paesaggistici ed opera in collegamento con l'Osservatorio nazionale e in reciproca collaborazione con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, nonché con le province e i comuni, al fine dell'indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di tutela e pianificazione paesaggistica, in attuazione anche dei disposti contenuti nella Convenzione europea del Paesaggio.

3. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, in stretta relazione con il Sistema Informativo Ambientale e Territoriale di cui all'articolo 23, formula proposte per orientare le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso la conoscenza, lo studio e l'analisi delle trasformazioni paesaggistico-territoriali e delle tendenze evolutive del paesaggio definendone le necessarie metodologie.

4. Tutti i soggetti che abbiano uno specifico interesse possono fornire e attingere dati conoscitivi dall'Osservatorio per la qualità del paesaggio, la cui attività è finalizzata sia ad accrescere la sensibilità e la cultura del paesaggio, sia a costruire una piattaforma tecnica omogenea di conoscenza e valutazione.

5. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio elabora ogni anno un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio.

6. La Giunta regionale disciplina con apposito atto la composizione, il funzionamento, i compiti operativi ed i protocolli tecnico-informativi dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

CAPO III

MONITORAGGIO INTEGRATO DEL TERRITORIO

Art. 23

(Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale)

1. Al fine di favorire la realizzazione di un sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e l'ambiente è istituito il Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT).

2. Il SIAT costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

3. La Regione, in raccordo con le province, i comuni singoli o associati, il Consorzio per il Sistema Informativo regionale (SIR) e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) cura la realizzazione del SIAT attraverso la sottoscrizione di specifici accordi.

4. Le funzioni del SIAT sono assegnate alla Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture della Regione Umbria.

Art. 24

(Funzioni e compiti del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale)

1. La Regione, in coordinamento con i soggetti di cui all'articolo 23, comma 3, anche a seguito di specifici accordi di cooperazione e scambio dati, cura la realizzazione del SIAT integrato, cui sono affidate le seguenti funzioni:

a) promuovere con le province e i comuni singoli o associati la rete informativa delle autonomie locali per il territorio, attraverso la definizione di standard informatici e informativi per la elaborazione e la rappresentazione dei dati attinenti i procedimenti edilizi e gli strumenti urbanistici e la realizzazione di sistemi informativi territoriali in cooperazione applicativa, per l'erogazione di servizi territoriali evoluti all'utenza pubblica e privata;

b) partecipare alla realizzazione della Infrastruttura dei Dati Territoriali nazionale ed europea, in attuazione della direttiva 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)), assicurando il coordinamento con gli organismi nazionali preposti alla definizione delle regole tecniche per la realizzazione delle basi dati territoriali e della relativa metadocumentazione;

c) realizzare, implementare, aggiornare e diffondere *on line* l'archivio unico regionale dei dati geografici, ambientali e territoriali e le relative elaborazioni statistiche;

d) assicurare l'aggiornamento e la pubblicazione *on line* della cartografia afferente al PUST e al PPR, nonché di quelle di cui all'articolo 7, comma 2 della l.r. 27/2000;

e) realizzare, implementare ed aggiornare un unico e stabile sistema di riferimento geodetico per tutto il territorio regionale e per tutte le applicazioni e le basi cartografiche e aerofotografiche di riferimento, a cui gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale della Regione, delle province e dei comuni devono riferirsi per assicurare la necessaria congruenza e confronto;

f) promuovere e realizzare studi e progetti di implementazione del patrimonio informativo regionale;

g) fornire servizi e informazioni a tutti i cittadini, acquisendo informazioni provenienti oltre che da enti pubblici anche dalla comunità scientifica.

CAPO IV

LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE (IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE)

Art. 25

(Finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

1. Il PTCP di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), la cui formazione è obbligatoria, è elaborato in base a quadri conoscitivi e valutativi dello stato del territorio e dell'ambiente.

2. La dimensione strategica e programmatica del PTCP si esprime attraverso la definizione, in coerenza con i contenuti espressi dal PUST ed in recepimento del PPR, di una visione del proprio territorio per la programmazione di settore provinciale e per i contenuti della pianificazione urbanistica dei comuni.

3. La dimensione regolativa del PTCP si esprime attraverso la definizione di una disciplina articolata in criteri di indirizzo, di direttive e di norme prescrittive, in coerenza al PUST ed in conformità alle normative regionali ed al PPR.

Art. 26

(Azione di coordinamento delle province)

1. Le province, ai sensi del d.lgs. 267/2000, ed in quanto titolari di funzioni di pianificazione territoriale di area vasta, con il PTCP:

a) raccordano e coordinano i diversi piani settoriali provinciali e di interesse sovracomunale;

b) forniscono ai comuni le basi conoscitive utili per le loro azioni pianificatorie;

c) promuovono azioni di raccordo tra le pianificazioni dei comuni con particolare riferimento a quelli i cui territori presentano un'elevata continuità morfologica o funzionale, in cui le scelte di pianificazione comportano significativi effetti di livello sovracomunale;

d) esercitano le funzioni per attuare la perequazione territoriale e la compartecipazione tra i comuni interessati ai proventi e costi conseguenti a trasformazioni o interventi di rilevanza intercomunale.

2. I comuni di piccola dimensione, nonché quelli per i quali sussiste l'esigenza dell'integrazione territoriale con comuni limitrofi, possono richiedere alla provincia il coordinamento e la formazione del PRG, parte strutturale, anche intercomunale.

3. Le province, attraverso il PTCP, promuovono il coordinamento con le province ed i comuni contermini ai fini dell'integrazione delle rispettive politiche territoriali.

Art. 27

(Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione illustrativa, descrive il metodo ed i

contenuti del PTCP e degli altri elaborati che lo compongono e comprende:

1) il repertorio delle conoscenze, che illustra l'apparato conoscitivo sullo stato e sulle dinamiche delle componenti naturalistiche ed antropiche del territorio provinciale posto a base del Piano; il repertorio costituisce altresì supporto per la pianificazione comunale in un'ottica di sussidiarietà e copianificazione;

2) la visione strategica dell'assetto spaziale del territorio della provincia, che rappresenta in modo coerente le azioni che il Piano intende promuovere in riferimento alle politiche regionali di governo del territorio ed in particolare con la visione strategica del territorio regionale ed alle previsioni di pianificazione regionale espresse dal PUST e dal PPR.

b) la carta dei regimi normativi del territorio della provincia, da redigersi in formato georeferenziato nel rapporto di 1:25.000, con eventuali stralci nel rapporto di 1:10.000, che contiene, in particolare:

1) i paesaggi regionali e quelli d'area vasta di cui al PPR;

2) la rete ecologica esistente e di progetto, in coerenza con la rete ecologica regionale;

3) la rete delle infrastrutture della mobilità, esistenti e di progetto, che rientra nelle proprie competenze, nel rispetto degli strumenti sovraordinati;

4) la localizzazione delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi di interesse provinciale esistenti e di progetto;

5) l'articolazione dei progetti territoriali di interesse regionale di cui al PUST ed al PPR, da promuovere e coordinare a livello provinciale;

6) l'individuazione degli ambiti prioritari di coordinamento delle pianificazioni ai fini dell'articolo 26, comma 2;

c) le norme tecniche di attuazione, articolate in criteri di indirizzo, in direttive ed in norme prescrittive, indicando quelle prevalenti sulla pianificazione comunale, hanno ad oggetto la disciplina urbanistica e paesaggistica degli elementi demandati al PTCP dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, costituendo approfondimento degli stessi. Le norme tecniche di attuazione, contengono, in particolare:

1) il repertorio dei paesaggi d'area vasta, redatto in coerenza con il PPR e facenti parte dello stesso;

2) il repertorio di progetti strategici;

3) le linee di intervento in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque, di qualità ambientale e dell'aria sulla base delle caratteristiche ambientali, geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio;

4) i criteri sulla riqualificazione e sul dimensionamento degli insediamenti con riferimento al contenimento del consumo di suolo;

5) i criteri per gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), nonché per gli allevamenti zootecnici.

Art. 28

(Copianificazione, formazione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

1. Le province, con l'atto di avvio del processo di

formazione del PTCP, nominando il responsabile unico del procedimento stabiliscono altresì:

a) le modalità di partecipazione al processo formativo dei soggetti portatori di interessi collettivi, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

b) i soggetti da coinvolgere e le fasi in cui tali consultazioni e partecipazioni debbano essere effettuate, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

2. La provincia, sulla base di adeguate conoscenze e valutazioni, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la predisposizione del PTCP, con particolare riferimento ai contenuti di cui al comma 2 dell'articolo 25.

3. La provincia assicura la pubblicità del documento programmatico di cui al comma 2 tramite pubblico avviso e ulteriori adeguate forme di informazione a tutti i soggetti pubblici e privati interessati. L'avviso fissa termini congrui entro i quali tutti i soggetti interessati possono presentare valutazioni e proposte in merito al documento programmatico.

4. La provincia sulla base del documento programmatico e delle valutazioni e proposte pervenute convoca una conferenza istituzionale di copianificazione alla quale partecipano la Regione, le province contermini, i comuni e le amministrazioni statali interessate. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante legittimato ad esprimere la volontà dell'ente. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima seduta.

5. La conferenza istituzionale di copianificazione esprime valutazioni e proposte in merito al documento programmatico e alla conclusione dei lavori viene redatto apposito verbale e la provincia lo trasmette alla Regione.

6. Le province, entro centottanta giorni dalla conclusione della conferenza istituzionale di copianificazione, adottano il PTCP, che è depositato per sessanta giorni presso le proprie sedi istituzionali. L'avvenuto deposito e il PTCP medesimo sono contestualmente pubblicati nel *BUR* e nel sito *web* istituzionale della Regione. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione degli elaborati e può inviare osservazioni alle province, le quali determinano su esse.

7. Le province trasmettono alla Regione il PTCP adottato e la determinazione di cui al comma 6. Il Presidente della Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento e previa istruttoria tecnica dei propri uffici, convoca una conferenza istituzionale alla quale partecipano le province.

8. La conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni del PTCP con le strategie e previsioni della pianificazione e programmazione regionale, con particolare riguardo alla conformità al PPR ed alla coerenza con il PUST. Entro trenta giorni dalla convocazione si concludono i lavori della conferenza istituzionale.

9. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza e sulla base delle risultanze della stessa, esprime con apposito atto le proprie valutazioni dettando eventuali prescrizioni.

10. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 9, le province approvano il PTCP in conformità ad esso, e lo pubblicano nel *BUR* e nel sito *web* istituzionale della Regione.

11. La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato sono trasmessi, entro i successivi trenta giorni, alla Regione.

Art. 29

(Efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

1. Il PTCP approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel *BUR* ed ha di norma durata quinquennale.

2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'inseadimento dei consigli provinciali, sottopongono a verifica il PTCP sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica.

3. Le varianti del PTCP sono adottate ed approvate con le procedure previste all'articolo 28.

4. L'adeguamento a nuove disposizioni del PPR aventi carattere cogente, a previsioni di piani di settore immediatamente applicabili, nonché ad eventuali ratifiche di accordi definitivi per l'approvazione dei PRG, sono recepite ed integrate nel PTCP con le modalità previste dall'articolo 15, commi 4, 8 e 9 della l.r. 11/2005.

Art. 30

(Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PTCP entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione del PTCP medesimo.

2. Dalla data di efficacia del PTCP approvato, il comune non può rilasciare titoli abilitativi che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci del PTCP medesimo.

TITOLO II

DIRITTI EDIFICATORI ED INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA EDILIZIA

CAPO I

DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ PREMIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2008, N. 12 ED ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17

Art. 31

(Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12)

1. Ai fini degli interventi premiali negli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP) di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici) la quantità di Superficie Utile Coperta (SUC) derivante dal calcolo di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge regionale è moltiplicata per la somma di coefficienti determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, espressione dei seguenti criteri:

a) classe dimensionale del centro storico;

b) destinazione d'uso;

c) presenza di parcheggi pertinenziali realizzati all'interno dell'ARP in proporzione alla SUC dell'intervento;

d) classificazione dell'edificio oggetto di intervento in base all'articolo 3, comma 2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/

2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale);

e) scala dimensionale dell'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 12/2008;

f) valore massimo di abitazioni in stato conservativo normale indicato per il centro storico dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio nel semestre precedente all'intervento.

Art. 32

(Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17)

1. Per la realizzazione di edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale in classe A di cui al Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), il comune può prevedere quantità edificatorie premiali attraverso l'incremento, fino ad un massimo del venti per cento, della potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nelle zone di tipo A ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765). In caso di certificazione in classe B il comune può prevedere quantità edificatorie premiali fino ad un massimo del dieci per cento.

2. Qualora l'interessato intenda avvalersi dei benefici stabiliti dal comune ai sensi del comma 1, richiede al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale, un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all'articolo 5 della l.r. 17/2008. L'attestato preliminare di conformità è trasmesso al comune a cura dell'interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo.

3. Il comune, in caso di difformità o inadempienze nella certificazione di sostenibilità ambientale accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'articolo 21 della l.r. 17/2008, qualora i benefici edilizi ai sensi del comma 2 abbiano determinato incrementi delle potenzialità edificatorie nella realizzazione dell'edificio, applica anche la sanzione pecuniaria massima prevista dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), con riferimento agli incrementi premiali di superficie utile coperta realizzati.

CAPO II

INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Art. 33

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte al

miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone ove tali edifici sono ubicati.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli edifici di cui al comma 1, con esclusione di quelli:

a) ricadenti nei centri storici, di cui alle zone di tipo A del decreto ministeriale 1444/1968 e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;

b) ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997. Per l'ampliamento degli edifici realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997 resta fermo il limite di superficie complessiva di quattrocentocinquanta metri quadrati previsto dal comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005;

c) ricadenti nelle zone boscate;

d) ricadenti nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006 o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio;

e) ricadenti negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A);

f) ricadenti negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone "A" concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);

g) classificati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del d.lgs. 42/2004;

h) classificabili, con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 420/2007, come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004, nonché negli ambiti di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);

i) eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito alla data del 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell'accertamento di conformità o del condono edilizio. Le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio, sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 34, 35 e 36;

l) ricadenti in zone omogenee o ambiti ove le normative e lo strumento urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio.

3. I comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere, con

delibera del consiglio comunale, l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.

4. Ai fini del presente Capo per edificio esistente si intende quello definito ai commi 1 e 3 dell'articolo 22 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), i cui lavori siano stati ultimati alla data del 31 marzo 2009, circondato da strade o spazi liberi ed accatastato prima del rilascio del titolo abilitativo per gli interventi consentiti.

5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali.

Art. 34

(Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale)

1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venti per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare e comunque fino al massimo complessivo di settanta metri quadrati, per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche:

- a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;
- b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a trecentocinquanta metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari.

2. Gli ampliamenti di cui al comma 1, qualora siano realizzati in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall'edificio esistente, sono condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica.

3. La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35

(Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale)

1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del venticinque per cento di quella esistente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti purché l'edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe "B", di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della l.r. 17/2008.

3. Nel caso di interventi sugli edifici di cui al comma 1 costituiti da almeno otto alloggi e SUC di ottocento metri quadrati l'incremento della stessa SUC è destinato, qualora si realizzano nuove unità abitative, almeno per il cinquanta per cento, alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a sessanta metri quadrati da locare a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per almeno otto anni.

4. Qualora gli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione siano almeno tre e siano ricompresi entro un Piano Attuativo, ovvero un Programma Urbanistico di cui all'articolo 28 della l.r. 11/2005, la SUC può essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del trentacinque per cento di quella esistente. Tutti gli edifici ricostruiti dovranno conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe B, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della l.r. 17/2008.

5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 4 sono consentiti su edifici residenziali ove sono presenti anche destinazioni d'uso diverse nella misura comunque non superiore al venticinque per cento della SUC esistente. In tali casi l'incremento della SUC è computato esclusivamente con riferimento alla superficie esistente destinata a residenza.

Art. 36

(Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva)

1. Gli edifici ricadenti nelle zone di tipo D di cui al decreto ministeriale 1444/1968 a destinazione artigianale, industriale e per servizi ad esclusione di quelli alberghieri, extralberghieri, commerciali per medie e grandi strutture di vendita possono essere ampliati ovvero demoliti e ricostruiti con incremento massimo del venti per cento della SUC. Gli interventi sono realizzati a mezzo di piano attuativo con previsioni planovolumetriche da sottoporre a parere della provincia da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, che interessi una superficie fondiaria di almeno ventimila metri quadrati e che preveda la riqualificazione architettonica e ambientale di tutti gli edifici in essa ricompresi, delle aree e delle relative dotazioni territoriali e funzionali, mediante un progetto unitario da attuare contemporaneamente all'ampliamento degli edifici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37 e delle disposizioni inerenti il recupero dell'acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui agli articoli 9 e 15, comma 3 della l.r. 17/2008.

Art. 37

(Condizioni per gli interventi)

1. Fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004 in materia di vincolo paesaggistico, tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 34, 35 e 36 sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale dell'edificio esistente;
- b) non superare l'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico;
- c) mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce

di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime stabilite dal regolamento regionale 9/2008;

d) rispettare le normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.

2. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui all'articolo 35, sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) relativamente all'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento, nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate.

Art. 38

(Disposizioni applicative)

1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 4 e 36, le disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente Capo hanno validità per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della documentazione richiesta dalle normative entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine di cui sopra, gli interventi di cui all'articolo 35 sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato di cui all'articolo 18 della l.r. 1/2004, mentre quelli previsti agli articoli 34 e 36 con denuncia di inizio attività, fatto salvo l'eventuale piano attuativo. L'istanza è trasmessa al comune con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata.

2. Il piano attuativo, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, è adottato dalla giunta comunale con tempi di deposito e pubblicazione ridotti della metà.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le sanzioni di cui al Titolo I della l.r. 21/2004.

4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 3, le disposizioni del presente Capo prevalgono sugli strumenti urbanistici.

TITOLO III

MODIFICHE E ABROGAZIONI

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 13 (DISCIPLINA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL BILANCIO, DELL'ORDINAMENTO CONTABILE E DEI CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DELL'UMBRIA)

Art. 39

(Modifica all'articolo 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla legislazione regionale sugli strumenti di pianificazione urbanistica strategica territoriale re-

gionale e attraverso la concertazione con il Consiglio delle Autonomie locali.”.

Art. 40

(Modifiche all'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2000, dopo la parola *“territoriale”* è inserita la seguente parola *“,paesaggistica”*.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2000 è sostituita dalla seguente:

“b) il piano urbanistico strategico territoriale, di seguito denominato PUST;”.

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2000 è inserita la seguente lettera:

“b bis) il piano paesaggistico regionale, di seguito denominato PPR;”.

Art. 41

(Modifica all'articolo 8)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 13/2000 la parola *“PUT”* è sostituita dalla seguente parola *“PUST”*.

Art. 42

(Modifica all'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il Piano Urbanistico Strategico Territoriale è lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

2. La programmazione territoriale e la programmazione economica e sociale si realizzano assicurando la reciproca coerenza dei rispettivi strumenti fondamentali di riferimento (PRS e PUST) i quali si integrano senza sovrapporsi.

3. La struttura e i contenuti del PUST sono disciplinati con legge regionale.”.

Art. 43

(Modifica all'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

(Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST sono disciplinati con legge regionale.”.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27 (PIANO URBANISTICO TERRITORIALE)

Art. 44

(Modifica del titolo della l.r. 27/2000)

1. Il titolo della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: *“Norme per la pianificazione urbanistica territoriale.”.*

Art. 45

(Modifica della denominazione del Titolo I della l.r. 27/2000)

1. Il Titolo I della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: *"Disposizioni generali"*.

Art. 46

(Modifica all'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Programmazione urbanistico-territoriale regionale)

1. La Regione conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi, rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità per la sostenibilità dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali, delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico-architettoniche ed insediative, del patrimonio faunistico e floristico-vegetazionale, nonché delle forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessità di integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.

2. La Regione impiega misure finanziarie per assicurare lo sviluppo sostenibile al territorio stesso."

Art. 47

(Modifiche all'articolo 7)

1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 27/2000 è sostituita dalla seguente *"(Valore della cartografia)"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 27/2000 le parole *"al P.U.T."* sono sostituite dalle seguenti parole *"alla presente legge"*.

Art. 48

(Modifiche all'articolo 8)

1. La rubrica dell'articolo 8 della l.r. 27/2000 è sostituita dalla seguente *"(Scenari tematici)"*.

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/2000 le parole *"del P.U.T."* sono soppresse.

Art. 49

(Modifica all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 27/2000 le parole *"Il P.U.T. indica nella carta n. 8"* sono sostituite dalle seguenti parole *"Nella carta n. 8 sono indicate"*.

Art. 50

(Modifica all'articolo 13)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario i siti e le zone indicate al comma 1 assumono valore estetico culturale e pregio ambientale."

Art. 51

(Modifiche all'articolo 15)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 27/2000 le parole *"dal PTCP quale piano paesistico-ambientale,"* sono sostituite dalle seguenti parole *"dalle province in coerenza con il PPR,"*.

2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 27/2000 le

parole *"del PTCP,"* sono sostituite dalle seguenti parole *"provinciale di cui al comma 2,"*.

3. Al comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 27/2000 dopo la parola *"boscate"* sono inserite le seguenti parole *"e nelle fasce di transizione"*.

Art. 52

(Modifiche all'articolo 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 27/2000 le parole *"Il P.U.T. nelle carte n. 12 e 13 rappresenta"* sono sostituite dalle seguenti parole *"Nelle carte n. 12 e 13 sono rappresentate"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 27/2000 le parole *"Il P.U.T."* sono sostituite dalle seguenti parole *"La presente legge"*.

3. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario, alle aree contigue di cui al comma 1 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale."

Art. 53

(Modifica all'articolo 22)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 27/2000 le parole *"Il P.U.T., nella carta n. 20, rappresenta"* sono sostituite dalle seguenti parole *"Nella carta n. 20 sono rappresentati"*.

Art. 54

(Integrazione alla l.r. 27/2000)

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 27/2000 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis

(Oliveti)

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.

2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l'eventuale obbligo di reimpianto.

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.

4. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:

a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimosibili;

b) alberi che per eccessiva fittezza dell'impianto rechino danni all'oliveto;

c) per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b), è concessa previo parere della comunità montana di riferimento, ai sensi dell'Allegato "A"

alla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)).

Art. 55

(Modifica all'articolo 25)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 27/2000 le parole "già previsto dal P.U.T. e dal PTCP" sono soppresse.

Art. 56

(Modifica all'articolo 26)

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

"3. Negli ambiti di cui al comma 1 sono localizzati i grandi insediamenti produttivi, direzionali e turistici."

Art. 57

(Modifiche all'articolo 29)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 27/2000 le parole "Il P.U.T. indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:" sono sostituite dalle seguenti parole "Nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27 sono indicati:".

2. Il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale come bene unitario, ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale."

3. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente "Le aree corrispondenti al percorso dell'antica Via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28, sono riconosciute quali zone di interesse archeologico."

Art. 58

(Modifica all'articolo 30)

1. Al comma 8 dell'articolo 30 della l.r. 27/2000 le parole ", in coerenza al P.U.T. e al PTCP" sono soppresse.

Art. 59

(Modifica all'articolo 31)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 27/2000 le parole "Il P.U.T. nelle carte n. 33 e 34 rappresenta:" sono sostituite dalle seguenti parole "Nelle carte n. 33 e 34 sono rappresentate:".

Art. 60

(Modifica all'articolo 34)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 27/2000 le parole "dal P.U.T." sono sostituite con le seguenti parole "all'articolo 32".

Art. 61

(Modifica all'articolo 46)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 27/2000 le parole "Il P.U.T., nella carta n. 44, rappresenta" sono sostituite dalle seguenti parole "Nella carta n. 44 sono rappresentati".

Art. 62

(Modifica all'articolo 47)

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 27/2000 le parole "Il P.U.T., nella carta n. 45, rappresenta" sono sostituite dalle seguenti parole "Nella carta n. 45 sono rappresentati".

Art. 63

(Modifica all'articolo 50)

1. Il comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

"1. Con riferimento alle carte numero 48, 49 e 50, ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attesa che si proceda alla riclassificazione sismica ai sensi del punto a) del comma 2 dell'articolo 94 del D.L. 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti per il territorio regionale i seguenti livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica:

- a) livello 1;
- b) livello 2."

Art. 64

(Modifica all'articolo 51)

1. Al comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 27/2000 le parole "i contenuti del P.U.T." sono sostituite dalle seguenti parole "la presente legge".

Art. 65

(Modifica all'articolo 71)

1. Al comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 27/2000 le parole "Il piano urbanistico territoriale vale" sono sostituite dalle seguenti parole "Le disposizioni di cui alla presente legge valgono".

Art. 66

(Modifica all'articolo 72)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 27/2000 è inserito il seguente:

"1 bis. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 22 bis, comma 4, o chi li danneggia in modo grave è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00."

Art. 67

(Abrogazioni della l.r. 27/2000)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 100, comma 1 sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 27/2000: articolo 1; articolo 2; articolo 3; articolo 4; commi 1 e 3 dell'articolo 7; commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11; comma 2 dell'articolo 21; articolo 36; articolo 37; articolo 38; comma 5 dell'articolo 39; articolo 40; articolo 49; articolo 53; articolo 54.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17 (NORME IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI)

Art. 68

(Modifica all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 17/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell’attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia.”.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1 (NORME PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA)

Art. 69

(Modifica all’articolo 4)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 dopo la parola *“antico,”* sono aggiunte le seguenti parole *“le architetture religiose e militari,”*.

Art. 70

(Modifica all’articolo 8)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per le opere di cui alla lettera d) del comma 1, l’accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 11/2005, nonché ai fini dell’eventuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa.”.

Art. 71

(Modifica all’articolo 14)

1. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 1/2004 la parola *“due”* è sostituita dalla seguente parola *“tre”*.

Art. 72

(Modifiche all’articolo 17)

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004 dopo la parola *“disposizioni,”* sono inserite le seguenti parole *“ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45, comma 2,”*.

2. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“3. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.”.

Art. 73

(Modifica all’articolo 18)

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 1/2004 è aggiunto, infine, il seguente periodo *“Lo sportello unico comunica al proprietario dell’immobile o a chi ne ha titolo il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.”.*

Art. 74

(Modifiche all’articolo 26)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2004, le parole *“che possiede i requisiti previsti dall’art. 5 del regolamento n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio della Comunità Europea;”* sono sostituite dalle seguenti parole *“con adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri determinati dalla Giunta regionale;”*.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente: *“b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento della superficie utile coperta o delle unità immobiliari, nonché di edifici danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamità naturali;”*.

Art. 75

(Modifica all’articolo 38)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 1/2004 la parola *“settanta”* è sostituita dalla seguente parola *“cinquanta”*.

Art. 76

(Modifica all’articolo 39)

1. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 le parole *“di cui al comma 1 su un campione di almeno il dieci per cento e del trenta per cento sulle dichiarazioni di cui al comma 2.”* sono sostituite dalle seguenti parole *“di cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il dieci per cento.”*.

Art. 77

(Modifiche all’articolo 45)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 1/2004, dopo le parole *“di tipo D”* sono inserite le seguenti parole *“e le zone di tipo E”*.

2. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 1/2004 dopo le parole *“all’articolo 22,”* sono inserite le seguenti parole *“mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati,”*.

Art. 78

(Modifica all’articolo 46)

1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 1/2004 dopo la parola *“PUT”* sono inserite le seguenti parole *“e dal PPR”*.

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21 (NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITÀ SANZIONI E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA)

Art. 79

(Modifiche all’articolo 3)

1. Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 21/2004 prima della parola *“possono”* sono inserite le seguenti parole *“, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, esprimono il proprio parere in ordine alla incidenza del provvedimento comunale sugli immobili tutelati, ovvero”*.

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:

“6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell'abuso e ai responsabili di cui all'articolo 5. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla provincia.”.

Art. 80

(Modifica all'articolo 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2004 dopo la parola *“abilitativo,”* sono inserite le seguenti parole *“il proprietario,”*.

Art. 81

(Modifica all'articolo 6)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 21/2004 dopo la parola *“Se”* sono inserite le seguenti parole *“il proprietario o”*.

Art. 82

(Modifica all'articolo 17)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 21/2004, dopo le parole *“piano attuativo”* è inserita la seguente parola *“approvato”*.

Art. 83

(Modifica all'articolo 18)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 21/2004 è inserito il seguente:

“1 bis. La procedura prevista dall'articolo 17 si applica anche per l'accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati alla data del 13 maggio 2009, di diretta applicazione dello stesso regolamento regionale. In tali casi l'istanza è presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2009 ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo pagamento di una somma al comune nella misura prevista al comma 2 dell'articolo 17, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.”.

CAPO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
22 FEBBRAIO 2005, N. 11 (NORME IN MATERIA
DI GOVERNO DEL TERRITORIO:
PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE)

Art. 84

(Modifica dell'articolo 2)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/2005 le parole *“, con particolare riferimento al Piano urbanistico territoriale (PUT),”* sono soppresse.

Art. 85

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 3)

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 11/2005, le parole *“di cui all'articolo 30;”* sono sostituite dalle seguenti parole *“premiali e perequativi;”*.

2. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 11/2005, dopo la parola *“perseguire”* le parole *“, i meccanismi perequativi e compensativi da attivare”* sono soppresse.

3. Dopo la lettera m) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 11/2005, sono aggiunte le seguenti:

“m bis) determina, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4 della l.r. 27/2000, gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la compensazione e la perequazione di cui agli articoli 29 e 30, nonché quelli per attivare eventuali norme sulla premialità;

m ter) definisce e regola, anche in attuazione del PTCP e con le modalità previste dalla conferenza di copianificazione, le aree e gli interventi di interesse sovracomunale da attuare con le modalità perequative e compensative di cui agli articoli 29 e 30.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all'interesse della infrastruttura, all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura medesima. I diritti edificatori all'interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall'agricolo con le modalità di cui agli articoli 29 e 30.”.

Art. 86

(Modifica all'articolo 9)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2005 è aggiunto, infine, il seguente periodo *“Il documento programmatico è trasmesso, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, alla Regione e alla provincia di appartenenza.”.*

Art. 87

(Modifica all'articolo 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 11/2005 è aggiunto, infine, il seguente periodo *“Qualora la provincia riscontri l'assenza degli elementi costitutivi il PRG, previsti dalle vigenti normative, nonché della eventuale valutazione d'incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 o di quanto previsto in ordine alla valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ne dichiara l'irricevibilità restituendo i relativi atti al comune.”.*

Art. 88

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 28)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 28 della l.r. 11/2005 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa, delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui al-

l'articolo 4, comma 2, lettera e), l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio dove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture.

2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all'edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 4. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite norme di tipo premiale, previste all'articolo 4, comma 2, lettera e) e da disposizioni legislative.”.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 11/2005, sono inseriti i seguenti:

“7 bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 il programma urbanistico può essere promosso da soggetti proprietari degli immobili ricompresi negli ambiti di cui al comma 1 mediante la presentazione al comune di una proposta di piano attuativo ad iniziativa privata o mista. Il comune stabilisce le parti del programma urbanistico da attuare con la modalità della perequazione.

7 ter. Laddove il programma urbanistico subordini il riconoscimento dell'incremento premiale alla cessione gratuita, in favore del comune, di infrastrutture e servizi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali stralciaminime, l'esecutore di tali opere dovrà essere scelto dal promotore mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. Tale condizione deve essere prevista nell'apposita convenzione o atto d'obbligo. A tal fine, il programma urbanistico stabilisce l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.”.

Art. 89

(Integrazione alla l.r. 11/2005)

1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 11/2005 è inserito il seguente:

“Art. 28 bis

(Edilizia residenziale sociale)

1. I comuni qualora non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 possono individuare nel PRG con deliberazione del consiglio comunale le aree necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sociale, anche su proposta di operatori pubblici o privati.

2. I programmi sono finalizzati alla realizzazione di alloggi in regime sovvenzionato, agevolato, o convenzionato. Le aree sono individuate tra quelle destinate all'espansione residenziale o a servizi, preferibilmente tra quelle incluse negli ambiti perimetrati dal PRG ai fini della perequazione, compensazione e premialità.

3. Entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1 il comune adotta il piano attuativo. Le aree comprese nel piano attuativo approvato sono acquisite dai comuni secondo quanto previsto dalle legge in materia di espropriazione per pubblica utilità o con modalità compensative ai sensi dell'articolo 30.

4. Il comune, attraverso procedure di evidenza pubblica, cede le aree acquisite ai soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sociale. Contestualmente all'atto di cessione dell'area tra il comune ed il soggetto acquirente è stipulata un'apposita convenzione con atto pubblico con la quale vengono stabilite le modalità di attuazione, gli oneri posti a carico dell'acquirente, nonché le eventuali sanzioni.”.

Art. 90

(Modifiche all'articolo 29)

1. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 11/2005 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“4. La perequazione in ambiti intercomunali si attua secondo le indicazioni del PTCP, mediante accordi di programma, accordi di copianificazione e strumenti di programmazione negoziata, anche in applicazione dell'articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.”.

Art. 91

(Modifica all'articolo 32)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) impresa agricola: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale;”.

Art. 92

(Modifiche all'articolo 34)

1. Al comma 8 dell'articolo 34 della l.r. 11/2005 la parola “ventennale” è sostituita dalla seguente parola “quindicennale” ed è aggiunto il seguente periodo “Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni del presente Capo II, nel rispetto degli indici di edificabilità.”.

Art. 93

(Modifiche all'articolo 35)

1. Al comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005 dopo le parole “nelle aree dove sono già presenti” le parole “insediamenti edilizi” sono sostituite dalla seguente parola “edifici” e dopo le parole “entro cinquanta metri” le parole “dall'insediamento edilizio” sono sostituite dalla seguente parola “dall'edificio”.

2. Al comma 8, dell'articolo 35 della l.r. 11/2005 dopo le parole “su tre lati e purché ricadenti” sono inserite le seguenti parole “anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica,”. Dopo le parole “nelle aree dove sono già presenti” le parole “insediamenti edilizi” sono sostituite dalla seguente parola “edifici”. Dopo le parole “impresa agricola o proprietà fondiaria,” sono inserite le seguenti parole “anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997,”.

Art. 94

(Integrazioni alla l.r. 11/2005)

1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 11/2005 sono inseriti i seguenti:

*“Art. 35 bis**(Vincoli)*

1. *Il vincolo di asservimento dei terreni e il vincolo di destinazione d'uso degli edifici di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 34 decadono con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata.*

*Art. 35 ter**(Piano attuativo)*

1. *I Piani attuativi di cui al presente Capo II sono adottati dalla giunta comunale.*

2. *Le varianti del piano attuativo che non modificano specifiche prescrizioni del piano in vigore e che non eccedano gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, sono effettuate con titolo abilitativo ai sensi della stessa legge regionale.*

3. *Qualora l'istanza di piano attuativo contenga anche l'istanza per il relativo titolo abilitativo edilizio, comprensiva degli elaborati previsti dalle vigenti normative, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo dopo l'esecutività del piano medesimo e l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, anche in materia paesaggistica.”.*

*Art. 95**(Modifica dell'articolo 62)*

1. Il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2 si applicano agli strumenti urbanistici generali.”.

*Art. 96**(Modifica all'articolo 64)*

1. Al comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 11/2005 sono soppresse le seguenti parole *“, di cui all'articolo 63, comma 1,”.*

*Art. 97**(Modifica all'articolo 67)*

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 67 della l.r. 11/2005, dopo il numero *“28,”* è aggiunto il seguente numero *“28 bis,”.*

CAPO VII

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
9 LUGLIO 2007, N. 23 (RIFORMA DEL SISTEMA
AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE.
UNIONE EUROPEA E RELAZIONI
INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE)**

*Art. 98**(Modifica all'articolo 14)*

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:

“2. La partecipazione degli enti locali alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale è assicurata attraverso apposite conferenze previste dalla legislazione regionale.”.

**CAPO VIII
ABROGAZIONI***Art. 99**(Abrogazione della legge regionale
10 aprile 1995, n. 28)*

1. La legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) è abrogata.

**CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI***Art. 100**(Norme transitorie e finali)*

1. Fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST disciplinato dalla presente legge rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla l.r. 27/2000 abrogate dalla presente legge.

2. Dalla data di conseguimento di efficacia del PUST e del PPR ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi, al PUT deve intendersi riferito, per quanto di rispettiva competenza, al PUST e al PPR, disciplinati dalla presente legge, nonché alla l.r. 27/2000.

3. Il PTCP approvato ai sensi della l.r. 28/1995 rimane comunque in vigore fino al conseguimento dell'efficacia del primo PTCP di cui alla presente legge, fatti salvi gli effetti del PUST e del PPR.

4. Fino all'emanazione da parte della Giunta regionale dei parametri relativi alla capacità di reddito dell'impresa agricola come previsto all'articolo 26, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004 e all'articolo 32, comma 2, lettera a) della l.r. 11/2005, si applicano le previgenti disposizioni, ancorché modificate dalla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 26 giugno 2009

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Lorenzetti, deliberazione 13 maggio 2009, n. 667, atto consiliare n. 1553 (VIII Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio" il 18 maggio 2009;

— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente in sede redigente, deliberando ogni singolo articolo e modificando il titolo come segue: "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente";

— licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 17 giugno 2009, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Cintioli per la maggioranza e dal consigliere Nevi per la minoranza (Atto n. 1553/BIS);

— approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 2009, deliberazione n. 310.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:

— La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella *G.U.* 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Si riporta il testo dell'art. 117, come sostituito dall'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in *G.U.* 24 ottobre 2001, n. 248):

«117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.»

Note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4:

— La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale", è pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* 9 marzo 2005, n. 11.

— Il testo degli artt. 23 e 24 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante "Piano urbanistico territoriale" (pubblicata nel S.S. al *B.U.R.* 31 maggio 2000, n. 31), è il seguente:

«Art. 23

Porte d'accesso.

1. Le porte d'accesso costituiscono i punti nodali del sistema dei servizi informatici e telematici realizzato sia per le esigenze della popolazione residente, che per la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico, architettonico e naturalistico, nonché di quello produttivo presente nelle parti di territorio di cui all'art. 18.

2. La Giunta regionale, promuove e sostiene le iniziative degli enti locali volte a realizzare la rete di porte di accesso di cui al comma 1, con priorità per quelle indicate nella carta n. 14.

Art. 24

Azioni di sostegno.

1. La Giunta regionale negli ambiti territoriali dello spazio rurale promuove i progetti, i programmi e gli studi, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 13 e 46 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, al fine di favorire, da parte degli enti locali, l'individuazione fondiaria e la elaborazione della disciplina degli ambiti stessi, nonché le azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle infrastrutture storiche del territorio e dei siti connessi.

2. Le iniziative della Giunta regionale, di cui al comma 1, sono finalizzate all'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, per i seguenti obiettivi:

a) infrastrutturazione residenziale e produttiva qualificata e a minore impatto con il territorio;

b) sostegno al recupero edilizio finalizzato alla qualità architettonica e tipologica con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici, compreso l'eventuale utilizzo turistico-produttivo;

c) accessibilità ai centri servizi anche attraverso la qualificazione e specializzazione del trasporto pubblico locale;

d) sostegno alle produzioni agricole, con particolare riferimento a quelle ecocompatibili o biologiche;

e) abbattimento delle fonti di inquinamento;

f) incentivo alla formazione di personale qualificato.

3. I piani di settore programmano gli interventi perseguendo anche le finalità del precedente comma 2 e gli obiettivi contenuti nel presente capo.»

Note all'art. 8, comma 1, lett. b):

— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", è pubblicato nel S.O. alla *G.U.* 28 settembre 2000, n. 227.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è pubblicata nell'*G.U.* 18 agosto 1990, n. 192.

Note all'art. 10, commi 1 e 2:

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nell'E.S. al *B.U.R.* 18 aprile 2005, n. 17):

«Art. 18

Programmazione.

1. La Regione assume la programmazione e la valutazione degli obiettivi conseguiti come metodo della propria azione e come processo democratico, per assicurare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo ed alla coesione della società regionale.

2. Il piano regionale di sviluppo, il documento di programmazione ed il piano urbanistico territoriale sono strumenti generali della programmazione regionale.

3. La legge regionale disciplina le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti programmatici e di verifica dei risultati.»

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", è pubblicato nel S.O. alla *G.U.* 24 febbraio 2004, n. 45.

Note all'art. 13, commi 2, 6 e 8:

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", è pubblicato nel S.O. alla *G.U.* 14 aprile 2006, n. 88.

— Il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al *B.U.R.* 2 marzo 2000, n. 11), come modificato dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al *B.U.R.* 18 luglio 2007, n. 32) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5

Concertazione e partenariato istituzionale e sociale.

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla legislazione regionale sugli strumenti di pianificazione urbanistica strategica territoriale regionale e attraverso la concertazione con il Consiglio delle Autonomie locali.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.»

— Il testo dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, recante "Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali" (pubblicata nel *B.U.R.* 24 dicembre 2008, n. 59), è il seguente:

«Art. 3

Procedimento.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di un atto di cui all'articolo 2, comma 2 di iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 35 dello Statuto diversi dalla Giunta regionale, trasmette l'atto al CAL, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.

2. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva di uno degli atti di cui all'articolo 2, comma 2, richiede il parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto stesso. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera in via definitiva.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il parere di cui al comma 2, corredato da eventuali proposte e osservazioni, contestualmente agli atti definitivamente adottati.

4. Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali a un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, il Presidente della Commissione trasmette l'atto stesso al Presidente del CAL per un nuovo esame. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro quindici giorni dal ricevimento, prima della trasmissione dell'atto stesso al Consiglio regionale. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano il conferimento e l'esercizio delle funzioni e competenze dei Comuni, delle Province e loro forme associative, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale.»

Nota all'art. 15, commi 1, 4, lett. a) e 5, lett. a):

— Si riporta il testo degli artt. 134 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2), modificato ed integrato con decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97) e decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84):

«134.

Beni paesaggistici.

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree di cui all'articolo 142;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

142.

Aree tutelate per legge.

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.»

Note all'art. 16, commi 1 e 2:

— Si riporta il testo degli artt. 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2), modificato ed integrato con decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97) e decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84):

«135.

Pianificazione paesaggistica.

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: «piani paesaggistici». L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

- a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
- d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

143.

Piano paesaggistico.

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse

o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

— Per il testo degli artt. 134 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda la nota all'art. 15, commi 1, lett. a) e 5, lett. a).

Nota all'art. 17, comma 1, lett. d):

— Per il testo dell'art. 135, commi 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16, commi 1 e 2.

Note all'art. 18:

— Per il testo degli artt. 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si vedano le note all'art. 16, commi 1 e 2.

— Per il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 13, commi 2, 6 e 8.

— Il testo dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (si vedano le note all'art. 13, commi 2, 6 e 8), è il seguente:

«Art. 2 Funzioni.

1. Il CAL esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 35, comma 1, dello Statuto regionale.

2. Il CAL esprime, in particolare, parere obbligatorio su atti riguardanti:

a) i piani regionali di sviluppo;

b) la programmazione regionale;

c) il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;

d) l'allocazione e le modalità di esercizio, anche in forma associata di funzioni e competenze degli enti locali, il decentramento di funzioni o di attività amministrative regionali, nonché i criteri per l'adozione degli atti di trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;

e) il recepimento degli atti normativi dell'Unione Europea di cui all'articolo 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

f) l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 23/2007;

g) l'individuazione di indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 28 della L.R. n. 23/2007.

3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il CAL:

a) svolge compiti di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali, Regione e Stato, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale;

b) nelle materie di competenza degli enti locali, rappresenta alla Regione le istanze del sistema delle autonomie nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;

c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;

d) esercita tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.

4. Il CAL, anche su richiesta del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale, si riunisce in apposita sessione per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2, lettera e) e 3, lettera b).

5. Il Presidente del CAL trasmette l'ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio, che lo comunica ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

6. Ciascun Consigliere regionale può richiedere al Presidente del CAL atti e documenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.»

Note all'art. 19, commi 1 e 3:

— Il testo dell'art. 145, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2), modificato ed integrato con decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97) e decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), è il seguente:

«145.

Omissis.

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

Omissis.».

— Per il testo dell'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16, commi 1 e 2.

Nota all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 143, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16, commi 1 e 2.

Note all'art. 21, comma 5:

— Il testo dell'art. 18, commi 2, 4, 8 e 9 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), è il seguente:

«Art. 18
Varianti del PRG.

Omissis.

2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo 16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.

Omissis.

4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 17. Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi 2 e 3, i tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà.

Omissis.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche alle varianti al PRG approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997.

9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di settore immediatamente applicabili.»

— Il testo vigente dell'art. 67 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 67

Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali.

1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla L.R. n. 31/1997.

2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di cui all'articolo 6 della L.R. n. 31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla stessa legge regionale.

3. I comuni possono adottare ed approvare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali, non ancora adeguati alla L.R. n. 31/1997 o alla presente legge, nei casi e con le modalità previsti all'articolo 30, comma 3, e seguenti della L.R. n. 31/1997 medesima. Tali varianti parziali possono essere adottate ed approvate anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, o a mezzo di piano attuativo di iniziativa privata ai fini previsti dall'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. La deliberazione comunale di approvazione della variante è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e dalla pubblicazione decorre l'efficacia dell'atto. Alle varianti di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d), della L.R. n. 31/1997, connesse all'attuazione dei programmi di cui alla L.R. n. 13/1997, non si applicano le limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria.

4. Ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della L.R. n. 31/1997, contenenti previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG, parte operativa, di cui alla presente legge, possono essere apportate varianti con le modalità previste per l'approvazione della parte operativa medesima. Tali varianti sono adottate ed approvate con le procedure di cui all'articolo 18, comma 3.

5. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi della L.R. n. 31/1997 o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2, possono individuare, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), aree agricole o già destinate a nuovi insediamenti, da utilizzare per quanto previsto agli articoli 28, 28 bis, 29 e 30. Tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell'edificato di cui all'articolo 27, comma 4, della L.R. n. 27/2000 e lo strumento urbanistico per la loro individuazione è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 18, comma 3.»

Nota all'art. 22, comma 1:

— Il testo dell'art. 133, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2), modificato con decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in *G.U.* 9 aprile 2008, n. 84), è il seguente:

«133.

Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio.

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

Omissis.».

Note all'art. 24, comma 1, lett. b) e d):

— La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), è stata pubblicata nell'*G.U.U.E.* 25 aprile 2007, n. L 108.

— Il testo vigente dell'art. 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7

Valore della cartografia.

1. È approvato il Piano urbanistico territoriale (P.U.T.) costituito dalla presente legge e dai seguenti elementi:

- a) relazione illustrativa;
- b) cartografia composta da n. 69 elaborati grafici;
- c) studio che illustra la compatibilità delle trasformazioni previste con il sistema delle risorse ambientali.

2. Le carte allegate *alla presente legge*, per quanto non espressamente stabilito negli articoli che specificatamente le richiamano, hanno valore ricognitivo del territorio e programmatico per quanto concerne l'assetto territoriale.

3. La Giunta regionale, al fine di dare operatività agli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiorna le carte del P.U.T. costituito riferimento per le infrastrutture viarie, aeroportuali e ferroviarie nonché di quelle destinate alla intermodalità, alla logistica ed alla telematica. La Giunta regionale, attraverso il S.I.TER. e le iniziative da esso derivanti, aggiorna i dati conoscitivi del P.U.T.».

Nota all'art. 26, comma 1:

— Per il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. b).

Nota all'art. 27, comma 1, lett. c), punto 5):

— Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, recante "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", è pubblicato nel S.O. alla *G.U.* 16 giugno 2001, n. 128.

Nota all'art. 29, comma 4:

— Il testo vigente dell'art. 15 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15

Conferenza istituzionale per la formazione del PRG.

1. Il comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui all'articolo 13, comma 6, trasmette alla provincia competente la parte strutturale del PRG adottato. *Qualora la provincia riscontri l'assenza degli elementi costitutivi il PRG, previsti dalle vigenti normative, nonché dalla even-*

tuale valutazione d'incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 o di quanto previsto in ordine alla valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ne dichiara l'irricevibilità restituendo i relativi atti al comune.

2. La provincia, entro e non oltre il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, convoca la conferenza istituzionale tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1.

3. La provincia verifica i contenuti del PRG, parte strutturale, rispetto a quanto stabilito nell'accordo preliminare di copianificazione, ove stipulato, nonché sotto il profilo della loro compatibilità con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore, vigenti al momento dell'adozione del PRG.

4. La conferenza istituzionale, sulla base delle verifiche di cui al comma 3, decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG e all'accordo preliminare di copianificazione, nonché sull'eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore.

5. Ogni ente partecipa alla conferenza istituzionale con un unico rappresentante, legittimato a esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

6. Il termine massimo di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi e comunque per non più di sessanta giorni.

7. I lavori della conferenza istituzionale si concludono entro trenta giorni dalla data di inizio.

8. La conferenza istituzionale si conclude, ove possibile, con un accordo definitivo, sottoscritto dai rappresentanti degli enti partecipanti, contenente le eventuali modifiche da apportare al PRG e all'accordo preliminare di copianificazione, nonché l'eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore, nel rispetto della legislazione e comunque finalizzate all'aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi e tali da non ridurre le azioni di tutela di detti piani.

9. L'accordo definitivo di cui al comma 8, qualora comporti la necessità di modificare l'accordo preliminare di copianificazione o i piani di cui allo stesso comma 8, con rilevanza anche sul territorio di comuni e di province limitrofe, che hanno stipulato l'accordo preliminare di copianificazione, deve essere condiviso, per la parte interessata, anche dai rappresentanti di tali enti. Gli adeguamenti del PUT, del PTCP e dei piani di settore, definiti in sede di conferenza istituzionale, devono essere ratificati entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'accordo definitivo. Decorso inutilmente tale termine si intende non ratificata la modifica di detti piani.

10. La provincia, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza e preso atto delle avvenute ratifiche di cui al comma 9, adotta il provvedimento finale in conformità alle determinazioni contenute nell'accordo definitivo.

11. Qualora l'accordo definitivo non venga sottoscritto da tutti i partecipanti, o in mancanza delle ratifiche di cui al comma 9, la provincia, sulla base degli esiti della conferenza stessa delibera, dettando le eventuali prescrizioni in merito al PRG, parte strutturale, necessarie ad assicurarne la coerenza con il PUT, il PTCP e i piani di settore. Gli adempimenti di cui sopra sono effettuati dalla provincia entro venti giorni dalla conclusione della conferenza o decorsi i termini di cui al comma 9.

12. L'accordo definitivo e le deliberazioni della provincia, di cui ai commi 10 e 11, sono trasmesse alla Regione, al comune ed agli enti coinvolti nella conferenza, entro quindici giorni dalla adozione delle deliberazioni medesime.».

Note all'art. 31:

— Il testo degli artt. 7, 8 e 9 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12, recante "Norme per i centri storici" (pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* 16 luglio 2008, n. 33), è il seguente:

«Art. 7

Ambiti di rivitalizzazione prioritaria.

1. I Comuni possono delimitare, all'interno dei centri storici, ambiti di rivitalizzazione prioritaria ricomprensenti uno

o più isolati, che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale. La delimitazione può interessare anche aree aventi i medesimi caratteri di degrado adiacenti al centro storico, purché non prevalenti, in termini di superficie, a quelle ricomprese nel centro storico stesso e la cui rivitalizzazione è comunque funzionale e complementare a queste ultime. Nella delimitazione dell'ARP il Comune tiene conto della relazione funzionale esistente, in termini urbanistici ed ambientali, con il tessuto urbano circostante e con le aree di futura espansione, al fine di assicurare organicità e funzionalità agli interventi di recupero.

2. La delimitazione di cui al comma 1 è effettuata quando ricorrono, all'interno della parte di centro storico ricompresa nell'ARP, almeno tre delle seguenti condizioni:

- a) inadeguatezza funzionale, manutentiva, igienica, tecnologica degli isolati e degli edifici che li compongono;
- b) stato di dismissione totale o parziale degli edifici e delle relative aree di pertinenza da oltre cinque anni;
- c) carenza o obsolescenza delle infrastrutture a rete, dei servizi e delle aree verdi;
- d) inadeguatezza della accessibilità e della sosta;
- e) perdita di famiglie residenti superiore al venticinque per cento negli ultimi dieci anni;
- f) assenza o riduzione di almeno un terzo di attività economiche e culturali negli ultimi dieci anni;
- g) presenza di gravi situazioni di declino sociale e carenza di sicurezza pubblica;
- h) presenza di gravi dissesti idrogeologici classificati dal piano di assetto idrogeologico, ovvero elevata vulnerabilità sismica dell'isolato, accertata con le modalità di cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).

3. I Comuni effettuano la verifica delle condizioni di cui al comma 2 sulla base degli indicatori e delle modalità stabilite con apposito atto dalla Giunta regionale.

4. Il provvedimento comunale di delimitazione dell'ARP e la relativa documentazione sono depositati e pubblicati con le modalità previste all'articolo 30, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28).

Art. 8

Interventi premiali nell'ARP.

1. I Comuni approvano programmi urbanistici e piani attuativi di cui alla L.R. n. 11/2005, nonché programmi urbani complessi di cui alla L.R. n. 13/1997, comprendenti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici od isolati situati prevalentemente, in termini di superficie utile coperta, nella parte di centro storico ricompresa nell'ARP, finalizzati al perseguimento contemporaneo di almeno tre degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica per il riuso di edifici o di isolati di superficie utile coperta superiore a cinquecento metri quadrati ovvero a mille metri quadrati nel caso di centri storici di estensione territoriale maggiore di quattordici ettari, i proprietari possono beneficiare di quantità edificatorie premiali, commisurate anche ad eventuali interventi di infrastrutturazione e di dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge, eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici, da utilizzare nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 10. I limiti di superficie degli interventi possono essere motivatamente ridotti dal Consiglio comunale purché l'intervento riguardi almeno un intero edificio.

3. La quantità premiale è costituita da diritti edificatori espressi in superficie utile coperta, il cui valore convenzionale, corretto sulla base dei parametri definiti dalla legge di cui

all'articolo 10, comma 5, non può superare il cinquanta per cento o il venti per cento del costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano di cui al comma 1, a seconda che trattasi di interventi eseguiti nell'ARP, rispettivamente all'interno od all'esterno del centro storico.

4. Il Comune stabilisce, con le delibere di delimitazione dell'ARP ed in base ai diversi caratteri di degrado, le percentuali massime da applicare ai fini del calcolo della quantità premiale entro i limiti di cui al comma 3. Il Comune può altresì superare i predetti limiti per gli interventi concernenti dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge.

5. Il Comune, con la delimitazione dell'ARP, deve individuare le aree nelle quali non si possono localizzare le quantità edificatorie premiali e può stabilire una riduzione delle capacità edificatorie previste dal vigente strumento urbanistico generale per compensare, anche parzialmente, le quantità premiali.

6. Le quantità premiali possono essere riconosciute solo nel caso in cui il costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano di cui al comma 1 riguardi almeno per l'ottanta per cento il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici o degli isolati di cui al comma 2.

Art. 9

Misura della quantità premiale.

1. La superficie utile coperta conseguita come diritto edificatorio premiale, a seguito della realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi o nei piani di cui al comma 1 dell'articolo 8, è determinata dal Comune dividendo il costo degli interventi stessi, calcolato con le modalità indicate nel comma 2, per il costo totale a metro quadrato di superficie complessiva stabilito dalla Regione per gli interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale pubblica, ridotto del venti per cento, vigente al momento dell'approvazione del programma o del piano.

2. Il costo degli interventi di cui al comma 1 comprende il costo degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti gli obblighi di legge, nonché delle eventuali demolizioni di manufatti finalizzati a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici ed è determinato con il ricorso all'elenco prezzi regionale vigente al momento dell'approvazione del programma o del piano. Il costo è documentato negli elaborati del progetto e asseverato dal progettista.»

— La deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, recante "Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 aprile 2007, n. 18.

Note all'art. 32:

— La legge regionale 18 novembre 2008, n. 17, recante "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi", è pubblicata nel B.U.R. 26 novembre 2008, n. 54.

Il testo degli artt. 5 e 21 è il seguente:

«Art. 5

Richiesta di certificazione.

1. Alla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale è allegata la seguente documentazione sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o al collegio:

- a) una relazione che illustra le soluzioni adottate nella progettazione per le finalità di cui al presente Titolo;
- b) la documentazione sulle prestazioni ambientali del fabbricato secondo i criteri del disciplinare tecnico di cui all'articolo 4 con la determinazione del punteggio e l'individuazione della classe di appartenenza dello stesso;
- c) l'attestato di qualificazione energetica di cui al d.lgs. 192/2005;

d) una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza del fabbricato alle caratteristiche indicate nella relazione ed elaborati di progetto approvati dal Comune e dalla Provincia e documentazione di cui alle lettere a) e b).

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale. Lo stesso, previa verifica, provvede al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La certificazione di sostenibilità ambientale può essere richiesta per edifici esistenti anche in assenza di interventi. Alla richiesta è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 21

Controlli e sanzioni.

1. Il Comune in applicazione dell'articolo 39 della L.R. n. 1/2004, esercita il controllo sulla rispondenza degli interventi sottoposti alla certificazione di sostenibilità ambientale avvalendosi anche del supporto tecnico dell'ARPA.

2. Il Comune, in caso di difformità o inadempienze accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui al comma 1, invita l'interessato ad adempiere agli obblighi assunti entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale dispone la decadenza dai benefici conseguiti, dandone comunicazione al soggetto certificatore ai fini dell'annullamento della certificazione di sostenibilità ambientale.

3. Il Comune, nel caso in cui i benefici di cui al comma 2 abbiano determinato la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 17, comma 2 dispone il pagamento dello stesso.».

— Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765", è pubblicato nella *G.U.* 16 aprile 1968, n. 97.

— Il testo dell'art. 8, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, recante "Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia" (pubblicata nel *B.U.R.* 8 novembre 2004, n. 47), è il seguente:

«8.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.

Omissis.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.

Omissis.».

Note all'art. 33, commi 2 e 4:

— Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si vedano le note all'art. 32.

— Il testo vigente dell'art. 35 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 35

Interventi relativi agli edifici esistenti.

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli

interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.

4. Per gli edifici di cui all'articolo 33, comma 5, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo.

5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti *edifici* di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri *dall'edificio* più vicino e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2, ove prevista dal PRG. L'eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini della riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di quanto previsto all'articolo 27, comma 6, della L.R. n. 27/2000 o comunque in allontanamento.

6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per servizi connessi all'attività agricola.

8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti *anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica*, nelle aree dove sono già presenti *edifici* di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente a una superficie

utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria, anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio. Negli interventi di cui sopra sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalle normative in materia di agriturismo.

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati all'approvazione di un piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2.

10. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo di cui al comma 9 valuta l'entità dei manufatti da ricomprendere nell'intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla normativa paesistica. Il piano attuativo dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico-architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 34, comma 2, considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.»

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006, recante "Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I.", è pubblicata nella G.U. 9 febbraio 2007, n. 33.

— Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)." (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 ottobre 2001, n. 245):

«61. (L)

Abitati da consolidare.

(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.»

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 dicembre 1991, n. 292.

— La legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali

protette", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13.

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2.

— Per la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, si vedano le note all'art. 31.

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante "Norme per l'attività edilizia" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), come modificato dalle leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4

Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.

1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale, individuati come tali dalle relative normative e dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT) e dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere relativamente agli interventi che interessano:

a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

b) le aree contigue di cui all'articolo 17, comma 3, della L.R. n. 27/2000;

c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, le architetture religiose e militari, l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000;

d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di interesse storico-architettonico.

3. La commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale previste dall'articolo 22 ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull'inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dai piani attuativi.

4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei colleghi professionali, definisce la composizione, le modalità di nomina e le ulteriori competenze della commissione, oltre a quelle di cui ai commi 1 e 2, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) la commissione costituisce organo a carattere tecnico, i cui componenti devono possedere un'elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli interventi;

b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c);

c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all'articolo 42, nonché dei pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati dall'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 e dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;

d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggistico-ambientale, nonché per gli aspetti di cui alla lettera c).

4-bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.

5. La commissione all'atto dell'insediamento può redigere

un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di riferimento per l'emana-zione dei pareri.

6. I pareri della commissione di cui al presente articolo, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del pro-cedimento. Ai fini del parere di cui ai commi 1 e 2, all'istanza è allegata la documentazione di cui all'art. 22, comma 3.».

— Il testo dell'art. 22, commi 1 e 3 del regolamento regio-nale 3 novembre 2008, n. 9, recante "Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze rela-tive alla edificazione" (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 novembre 2008, n. 50), è il seguente:

«Art. 22

Definizione di edificio esistente.

1. Si definiscono edifici quelli presenti sul territorio comu-nale e legittimati da titolo abilitativo o già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 o per quelli anteriori, se già esistenti alla data di entrata in vigore di normative che prevedevano l'obbligo di atti autorizzatori per realizzare interventi edilizi.

Omissis.

3. La destinazione d'uso dell'edificio è determinata con le modalità previste all'articolo 33, comma 2 della L.R. n. 1/2004.

Omissis.».

Nota all'art. 34, comma 2:

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo della Protezione Civile, 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29.

Note all'art. 35, commi 2, 3 e 4:

— Per la legge regionale 18 novembre 2008, n. 17, si ve-dano le note all'art. 32.

— La legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abi-tativo", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 15 dicembre 1998, n. 292.

— Il testo vigente dell'art. 28 della legge regionale 22 feb-braio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28

Attuazione del PRG tramite programma urbanistico.

1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte opera-tiva, delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualifica-zione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture.

2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all'edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 4. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite norme di tipo premiale, previste all'articolo 4, comma 2, lettera e) e da disposizioni legislative.

3. Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità previste per i piani attuativi mediante l'adozione di un preliminare del programma urbanistico, reso noto come previsto all'articolo 24 per ogni ambito indicato dal PRG, parte operativa. Il preliminare del programma urbanistico può interessare anche aree non contigue. I soggetti aventi la

disponibilità degli immobili possono comunque presentare al comune le proposte di intervento sulla base delle indicazioni del PRG.

4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obiettivi del programma in termini urbanistici, sociali, eco-nomici ed ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati. Successivamente il comune tramite un avviso pubblico stabilisce i tempi e le modalità di presen-tazione, anche in più fasi, delle proposte di intervento di cui al comma 6, nonché i relativi criteri di valutazione. Il preli-minare di programma urbanistico indica eventuali risorse finanziarie pubbliche per la sua realizzazione.

5. I soggetti privati ed i soggetti pubblici competenti, an-che in applicazione di quanto previsto agli articoli 12 e 22, commi 3 e 4, presentano proposte di intervento coerenti con il preliminare di programma urbanistico.

6. Il comune procede alla formazione e approvazione del programma urbanistico definitivo sulla base delle proposte pervenute, come eventualmente modificate ed integrate at-traverso le opportune forme di concertazione con i propo-nenti ai sensi dell'articolo 29 della direttiva CE 18/2004. Il programma urbanistico definitivo deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal preliminare di program-ma urbanistico, e comunque consentire la realizzazione di almeno il cinquanta per cento, in termini economici, degli interventi pubblici previsti dal programma preliminare stes-so. Al programma urbanistico definitivo, che ha valore di piano attuativo, si applicano le disposizioni previste agli arti-coli 23, 24, 29, 30 e 31.

7. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, sta-bilisce, al livello progettuale previsto dagli strumenti urbanis-tici attuativi, l'assetto delle aree interessate, nonché contie-ne i documenti di cui all'articolo 15, comma 5, del regola-mento per i lavori pubblici approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.

7 bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 il programma urbanistico può essere promosso da soggetti proprietari degli immobili ricompresi negli ambiti di cui al comma 1 mediante la presentazione al comune di una propo-sta di piano attuativo ad iniziativa privata o mista. Il comune stabilisce le parti del programma urbanistico da attuare con la modalità della perequazione.

7 ter. Laddove il programma urbanistico subordini il ricono-scimento dell'incremento premiale alla cessione gratuita, in favore del comune, di infrastrutture e servizi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali stralciatissime, l'esecu-tore di tali opere dovrà essere scelto dal promotore mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigen-te. Tale condizione deve essere prevista nell'apposita con-venzione o atto d'obbligo. A tal fine, il programma urbanistico stabilisce l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogram-ma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.

8. Qualora il preliminare di programma urbanistico ed il programma urbanistico definitivo abbiano contenuti e forma dei Programmi urbani complessi di cui alla L.R. n. 13/1997, le maggiorazioni di edificabilità sono dimensionate tenendo anche conto dei contributi finanziari pubblici eventualmente attribuiti dalla Regione.

9. Il PRG, parte operativa, adottato o approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997, può essere integrato con le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), con atto del consi-glio comunale.».

Note all'art. 36:

— Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si vedano le note all'art. 32.

— Il testo dell'art. 9 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (si vedano le note all'art. 32), è il seguente:

«Art. 9

Recupero dell'acqua piovana.

1. L'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).

2. L'acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l'altro, per i seguenti scopi:

- manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;
- alimentazione integrativa delle reti antincendio;
- autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;
- usi domestici compatibili, previo parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento all'alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l'utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella piovana recuperata o atinta dai pozzi.

3. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, prevedono la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne devono raccogliere è definita applicando il dimensionamento di cui ai commi 5, 6 e 7.

4. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, in assenza dei piani attuativi approvati con i requisiti di cui al comma 3, è obbligatorio il recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici per gli usi di cui al presente articolo, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell'interessato, può disporre la deroga dall'obbligo di cui al presente comma.

5. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- la superficie della copertura dell'edificio è superiore a cento metri quadrati;
- sono presenti aree verdi irrigabili pertinenti all'edificio aventi superficie superiore a duecento metri quadrati.

6. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, l'accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di tremila litri.

7. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità totale dell'accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in caso di interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di realizzazioni di edifici pertinenti, con superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati, al servizio degli edifici principali.»

— Il testo vigente dell'art. 15 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (si vedano le note all'art. 32), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15

Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del

fabbisogno annuo della residenza o dell'attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia.

2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a un chilowatt per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

3. Negli edifici destinati ad attività produttive di tipo industriale, artigianale o agricolo, nonché ad attività direzionali, commerciali e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a cento metri quadrati è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

4. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 gli edifici ricadenti nei centri storici.

5. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.»

Note all'art. 37:

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2.

— Per il regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9, si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" (pubblicato nella *G.U.* 6 aprile 1989, n. 80), che sostituisce l'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (in *G.U.* 16 ottobre 1942, n. 244):

«41-sexies.

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.

Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenti di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.»

Note all'art. 38, commi 1 e 3:

— Il testo vigente dell'art. 18 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18

Procedimento edilizio abbreviato.

1. Il proprietario o chi ne abbia titolo può, relativamente a interventi nelle zone omogenee B, C, D, F, di cui al D.M. n. 1444/1968, avvalersi del procedimento di cui al presente articolo, allegando alla domanda di rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 17, comma 1 una dichiarazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di standard urbanistici, alle norme del regolamento edilizio, nonché la conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o della convenzione o dell'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La domanda è corredata dei pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso eventualmente necessari, rilasciati dai soggetti com-

petenti, nonché dalla quantificazione certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal relativo versamento, secondo quanto previsto dalle relative normative, fatte salve le eventuali successive richieste di integrazione del contributo medesimo. *Lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.*

2. Qualora lo sportello unico accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni aventi carattere regolamentare, nonché l'incompletezza della dichiarazione di cui al comma 1, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda.

3. Lo sportello unico acquisisce la domanda ed il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti dal regolamento edilizio o da normative regionali, acquisisce, entro trenta giorni, il parere della commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio in merito al progetto presentato.

4. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni:

- a) la completezza della documentazione;
- b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento;
- c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione nonché dell'avvenuto versamento del relativo importo;
- d) l'eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 11/1998 o della valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997.

5. Decorsi trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3 senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, su motivata proposta del responsabile del procedimento ed in riferimento al parere di cui al comma 3 ed ai relativi atti di assenso, abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire si intende assentito. Nel caso vengano riscontrate asseverazioni non veritiere nella dichiarazione di cui al comma 1, si applica quanto disposto all'articolo 21, comma 6. In caso di diniego del provvedimento si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato. Resta comunque ferma la facoltà del rilascio del permesso di costruire, conseguente alla dichiarazione di cui al comma 1, entro il termine di cui sopra.

6. L'eventuale autorizzazione in materia ambientale di cui al D.Lgs. n. 490/1999, e le prescrizioni della commissione comunale di cui al comma 3, sono comunque notificate al richiedente entro il termine previsto al comma 5.

7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, tiene luogo del permesso di costruire, una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso, da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima, nonché copia della dichiarazione di cui al comma 1, degli atti di assenso o autorizzazione comunque necessari e una apposita dichiarazione, rilasciata dallo sportello unico per l'edilizia, dalla quale risulti il decorso del termine e l'assenso maturato ai sensi del comma 5, nonché copia degli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico.

8. Sono fatti salvi gli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 11/1998 e di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997.

9. Gli estremi degli atti di cui ai commi 6 e 7 sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.».

— Per la legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, si vedano le note all'art. 32.

Nota all'art. 39:

— Per il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 13, commi 2, 6 e 8.

Nota all'art. 40:

— Il testo vigente dell'art. 7 della legge regionale 28 feb-

braio 2000, n. 13 (si vedano le note all'art. 13, commi 2, 6 e 8), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7

Atti della programmazione.

1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale, *paesaggistica* e finanziaria regionale:

- a) il piano regionale di sviluppo; d'ora in poi, PRS;
- b) il piano urbanistico strategico territoriale, di seguito denominato *PUST*;
- b bis) il piano paesaggistico regionale, di seguito denominato *PPR*;
- c) i piani di settore ed intersettoriali;
- d) i programmi strutturali regionali dell'Unione Europea;
- e) i programmi integrati di area;
- f) gli strumenti di programmazione negoziata;
- g) il documento, regionale annuale di programmazione; d'ora in poi DAP;
- h) la legge finanziaria, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale.».

Nota all'art. 41:

— Il testo vigente dell'art. 8 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all'art. 13, commi 2, 6 e 8), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Piano regionale di sviluppo.

1. Il PRS definisce, per un periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi di programma della Regione e costituisce, congiuntamente al piano urbanistico territoriale, lo strumento che ne informa l'attività di governo.

2. Il PRS si articola in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni programmatiche. Le determinazioni programmatiche del PRS costituiscono, congiuntamente al *PUST*, il quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali e degli altri strumenti attuativi della programmazione regionale.

3. I quadri di riferimento comprendono:

- a) l'analisi dello scenario nel quale si collocano le politiche di sviluppo regionale;
- b) il contesto strutturale contenente l'analisi degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale e l'individuazione degli ostacoli allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti;
- c) la stima previsionale delle risorse pubbliche disponibili nella Regione per il periodo di riferimento del PRS;
- d) le opzioni politiche generali che rappresentano le scelte fondamentali della Regione in termini di individuazione delle priorità programmatiche e di specificazione delle scelte in campo istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.

4. Le determinazioni programmatiche:

- a) stabiliscono gli indirizzi rilevanti per l'attività della Regione nel suo complesso e per le politiche di settore e intersettoriali;
- b) formulano le direttive per la determinazione di criteri e modalità cui gli organi e gli enti preposti all'attuazione del PRS devono attenersi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità assegnate;
- c) individuano gli strumenti normativi, amministrativi, procedurali ed organizzativi rivolti alle fasi di attuazione, controllo e revisione del PRS.

5. I programmi e i progetti, così come definiti all'articolo 6, costituiscono l'articolazione delle determinazioni programmatiche del PRS e possono essere integralmente definiti nel PRS stesso, o richiedere ulteriori specificazioni all'interno

dei piani di settore, dei programmi strutturali dell'Unione Europea, di area, e/o negli strumenti di programmazione negoziata.».

Note dall'art. 44 all'art. 67:

— Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), con le modifiche e le integrazioni introdotte da successive leggi regionali, nonché dalla presente legge regionale, sarà pubblicato nel *B.U.R.*.

Nota all'art. 68:

— Per il testo vigente dell'art. 15 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17, si vedano le note all'art. 36.

Nota all'art. 69:

— Per il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4.

Nota all'art. 70:

— Il testo vigente dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4), come modificato ed integrato dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al *B.U.R.* 9 marzo 2005, n. 1) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico.

1. Le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 non trovano applicazione per:

a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzarsi a seguito della conclusione di accordo di programma, con l'assenso del comune interessato, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora l'accordo stesso contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente;

b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici;

c) le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

d) le opere della Regione e delle province, previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche da effettuare d'intesa con il comune interessato;

e) gli interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, concernente l'attuazione degli obiettivi fissati dal PUT;

e-bis) le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, commi 3 e 4.

2. La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve essere comunicata al comune con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3.

2 bis. Per le opere di cui alla lettera d) del comma 1, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa.».

Nota all'art. 71:

— Il testo vigente dell'art. 14, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14

Presupposti per il rilascio del permesso di costruire.

Omissis.

2. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici generali e attuativi adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi *tre* anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico. La sospensione non si applica per i procedimenti conclusi con esito positivo di cui sia stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 17, comma 9.».

Nota all'art. 72:

— Il testo vigente dell'art. 17, commi 2 e 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 17

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

Omissis.

2. Qualora lo sportello unico per l'edilizia o il responsabile del procedimento accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni, *ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45, comma 2*, o accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda e consegna contemporaneamente all'interessato la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) della L.R. n. 11/1998, qualora ne sussistano le condizioni.

3. *Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.*

Omissis.».

Nota all'art. 73:

— Per il testo vigente dell'art. 18 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 38, commi 1 e 3.

Nota all'art. 74:

— Il testo vigente dell'art. 26, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26

Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle zone agricole, compresa l'attività agrituristica, relativamente ai primi trecento metri quadrati di superficie utile coperta, in funzione delle esigenze dell'impresa agricola di cui all'art. 2135 del c.c., *con adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri determinati dalla Giunta regionale;*

b) *per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento della superficie utile coperta o delle unità immobiliari, nonché di edifici danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamità naturali;*

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. Rientrano in tali categorie di opere le costruzioni cimiteriali realizzati da privati, nonché gli impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico o aperti al pubblico;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale;

f) per l'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 9, comma 1 della L. n. 122/1989;

g) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e per quelli relativi alle opere interne di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);

h) per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche;

i) per le opere pertinenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 6);

j) per gli interventi di cui all'articolo 33, comma 6.

Omissis.».

Nota all'art. 75:

— Il testo vigente dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 38

Soluzioni di architettura bioclimatica.

1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale, servizi o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell'energia solare:

a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il *cinquanta* per cento. Il volume o la superficie delle serre non può superare il venti per cento del volume o della superficie dell'intero edificio;

b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie coperta dell'intero fabbricato.

Omissis.».

Nota all'art. 76:

— Il testo vigente dell'art. 39, comma 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 39

Controlli sui titoli e sulle opere eseguite.

Omissis.

3. Il comune è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il dieci per cento. Di tale attività è data comunicazione alla provincia competente che, a sua volta, invia apposita relazione con analoga periodicità alla Regione, salvo altri obblighi di legge e regolamentari. Dell'attività di controllo svolta dai comuni viene presentata apposita relazione annuale al Consiglio regionale.

Omissis.».

Nota all'art. 77:

— Il testo vigente dell'art. 45, comma 1, lett. g) e h) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 45

Atti di indirizzo e coordinamento.

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, con riferimento anche a quanto indicato all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a:

Omissis.

g) individuare per le zone produttive di tipo D e le zone di tipo E, tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse;

h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché alle autorizzazioni ambientali di cui all'articolo 22, mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati, ai fini della costituzione di una banca dati sull'attività edilizia.

Omissis.».

Nota all'art. 78:

— Il testo vigente dell'art. 46, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 46

Salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio.

1. La Regione si basa sui principi definiti dal PUT e dal PPR, ai fini di perseguire obiettivi di qualità nel governo del territorio, la tutela dell'identità storico-culturale, il rispetto dei valori naturalistico-ambientali, secondo criteri di sviluppo sostenibile e corretto uso del suolo.

Omissis.».

Nota all'art. 79:

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si vedano le note all'art. 32), come modificato dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11) e dalla presente legge, è il seguente:

«3.

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 1/2004.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all'esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ha effetto fino alla adozione del provvedimento di archiviazione o di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare. Qualora le opere e le difformità di cui

sopra interessino aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché aree o altri immobili di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali, *entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, esprimono il proprio parere in ordine alla incidenza del provvedimento comunale sugli immobili tutelati, ovvero possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa dandone comunicazione al Comune.* Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 42/2004, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o ad inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della parte III, titolo I del D.Lgs. n. 42/2004, il Soprintendente, su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui all'art. 14.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista al comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 ed ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia apposto presso il cantiere il prescritto cartello con l'indicazione del corrispondente titolo abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla Provincia ed al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, il quale, anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5, verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. L'accertamento della mancata apposizione del cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti nello stesso, comporta l'applicazione da parte del Comune di una sanzione da euro duecento a euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del titolo abilitativo.

5. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, disciplinano le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione di un apposito nucleo il quale provvede al controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi. Il nucleo predispone altresì un rapporto mensile, anche se negativo, sull'attività di vigilanza. Il Comune può assegnare al nucleo di controllo ulteriori funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti conseguenti e può altresì destinare parte dei proventi delle sanzioni di cui alla presente legge, non derivanti da illeciti in materia ambientale, per il funzionamento del nucleo di controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte anche gli agenti della polizia provinciale e del Corpo forestale, previa stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati.

6. *I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell'abuso e ai responsabili di cui all'articolo 5. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla provincia.*

7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale redige e pubblica trimestralmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere o alle lottizzazioni di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o del nucleo di controllo di cui al comma 5, delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e dei provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono contestualmente trasmessi all'Autorità giudiziaria competente, alla Provincia e, tramite l'ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, in caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dai commi 3 e 4, la Provincia, previo invito al Comune ad adempiere entro il termine fissato, nei successivi trenta giorni, adotta, a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, ai sensi della presente legge, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.»

Nota all'art. 80:

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si vedano le note all'art. 32), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«5.

Responsabilità.

1. Il titolare del titolo abilitativo, *il proprietario*, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

Omissis.»

Nota all'art. 81:

— Il testo vigente dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si vedano le note all'art. 32), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«6.

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Omissis.

3. Se *il proprietario* o il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta giorni su motivata richiesta dell'interessato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del comune. L'area acquisita deve consentire l'autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

Omissis.»

Nota all'art. 82:

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si vedano le note all'art. 32), come modificato dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 e dalla presente legge, è il seguente:

«17.

Accertamento di conformità.

Omissis.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. L'adeguamento del piano attuativo *approvato* ai fini di cui al comma 1 comporta il pagamento al Comune di una somma da parte dei proprietari degli immobili interessati da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in relazione all'entità degli interventi oggetto di adeguamento. Nell'ipotesi di intervento per il quale la normativa non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro 4.000,00 e non inferiore ad euro 600,00, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione all'entità dell'intervento medesimo.

Omissis.

Note all'art. 83:

— Il testo vigente dell'art. 18 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si vedano le note all'art. 32), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«18.

Norme di prima applicazione per l'accertamento di conformità.

1. La procedura prevista dall'articolo 17 si applica anche per l'accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 1/2004 non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al momento dell'entrata in vigore della stessa legge regionale. In tali casi l'istanza è presentata entro e non oltre centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo pagamento di una somma al Comune nella misura prevista al comma 2 dello stesso articolo 17, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

1 bis. La procedura prevista dall'articolo 17 si applica anche per l'accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati alla data del 13 maggio 2009, di diretta applicazione dello stesso regolamento regionale. In tali casi l'istanza è presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2009 ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo pagamento di una somma al comune nella misura prevista al comma 2 dell'articolo 17, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rilascio del titolo abilitativo è condizionato a quanto indicato ai commi 6 e 7 dell'articolo 17.

3. Gli enti pubblici, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione degli immobili appartenenti ai beni pubblici demaniali e patrimoniali e comunicano al comune le eventuali opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, richiedendo il rilascio dello specifico titolo a sanatoria. Il Comune, nei successivi centotrenta giorni, si esprime sulla compatibilità delle stesse opere agli strumenti urbanistici vigenti, provvedendo al conseguente rilascio del titolo abilitativo a sanatoria. Il medesimo è rilasciato con le modalità di cui al comma 2 previo pagamento del contributo di costruzione, se dovuto. Il procedimento del presente comma può concludersi,

per ogni singola richiesta, prima dei termini previsti per la presentazione del complesso delle comunicazioni suddette.».

— Per il regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9, si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4.

Nota all'art. 84:

— Il testo vigente dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2

Definizione e componenti del piano regolatore generale.

Omissis.

2. Il PRG è composto da:

a) una parte strutturale che, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale provinciale e al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), e tenendo conto delle relazioni con altri territori comunali coinvolti, definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, provvedendo a:

1) identificare le componenti strutturali del territorio;

2) articolare il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio;

3) configurare il sistema delle principali attività e funzioni urbane e territoriali, anche definendo scenari di sviluppo qualitativo e quantitativo atti a caratterizzarne la sostenibilità;

4) indicare le azioni di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione considerate strategiche ai fini dello sviluppo sostenibile;

b) una parte operativa, che individua e disciplina gli interventi relativi alle azioni di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio, considerate strategiche nella parte strutturale, nel rispetto degli scenari qualitativi e quantitativi da quest'ultima definiti e con specifica attenzione alle dimensioni sociali, economiche, ambientali e morfologico-funzionali degli interventi.

Omissis.

Nota all'art. 85:

— Il testo vigente dell'art. 3, commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Parte strutturale del PRG.

Omissis.

3. In particolare, il PRG, parte strutturale:

a) articola, in coerenza con la pianificazione sovraordinata, il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio, intesi come porzioni del territorio comunale, all'interno delle quali le componenti naturali, di tipo morfologico, idrografico e vegetazionale, e le componenti antropiche, di tipo insediativo e di uso del suolo, presentano caratteri omogenei e relazioni tali da attribuire a ciascuna porzione specificità ed identità riconoscibili sotto il profilo territoriale e paesaggistico; per essi indica il tipo di considerazione dei diversi paesaggi, e delle relative componenti, che occorre avere nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e dell'insediamento;

b) definisce, anche in riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera a) ed eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici, la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti strutturali, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché di valorizzazione per i beni vincolati dal D.Lgs. n. 42/2004 di cui alla stessa lettera d);

c) indica, anche con riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera a), i criteri di conservazione e valorizzazione, mantenimento o riqualificazione della città esistente, da assumere in sede di PRG, parte operativa, per la definizione della disciplina delle componenti strutturali di cui al comma 1, lettere d), e) ed f);

d) individua gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da perseguirsi mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali detti elementi sono interessati ordinariamente, demandando al PRG, parte operativa, la promozione di detta qualificazione anche attraverso meccanismi compensativi premiali e perequativi;

e) individua le principali infrastrutture lineari e nodali per la mobilità di progetto;

f) individua e disciplina, eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici, gli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali, antropiche e paesaggistiche relative alle azioni nello spazio rurale di cui al comma 2, lettera c);

g) individua, in continuità con l'insediamento esistente, aree che classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti di cui al comma 2, lettera d), e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella relativa disciplina urbanistica; tali criteri, relazionati in base a quanto previsto al comma 2, lettera b), riguardano l'eventuale dimensionamento e la programmazione nel tempo dell'uso insediativo delle aree agricole utilizzabili, l'assetto funzionale e morfologico da perseguire;

h) individua le aree per le quali è necessario ridurre il rischio ambientale e, in particolare, indica, anche in relazione ai contenuti del PTCP, le aree destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;

i) stabilisce, con riferimento alle discipline relative all'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso e da emissioni nell'atmosfera, eventuali verifiche da effettuare in sede di PRG, parte operativa, sul territorio da quest'ultimo interessato;

l) fissa i campi di variazione percentuale, non superiori al dieci per cento delle dimensioni da esso stabilite in materia di definizione fondiaria e di capacità insediativa di cui alla lettera g), all'interno dei quali eventuali modifiche del PRG, parte operativa, non costituiscono variante al PRG, parte strutturale;

m) fissa i criteri per la elaborazione di eventuali piani e programmi comunali di settore, aventi incidenza sulle componenti strutturali, con particolare riferimento a quelli relativi alla riduzione della vulnerabilità urbana.

m bis) determina, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4 della l.r. 27/2000, gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la compensazione e la perequazione di cui agli articoli 29 e 30, nonché quelli per attivare eventuali norme sulla premialità;

m ter) definisce e regola, anche in attuazione del PTCP e con le modalità previste dalla conferenza di copianificazione, le aree e gli interventi di interesse sovracomunale da attuare con le modalità perequative e compensative di cui agli articoli 29 e 30.

4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all'interesse della infrastruttura, all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura medesima. I diritti edificatori all'interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall'agricolo con le modalità di cui agli articoli 29 e 30.».

Nota all'art. 86:

— Il testo vigente dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9

Documento programmatico.

Omissis.

3. Il comune attua la partecipazione assicurando la pubbli-

cità del documento programmatico, mediante pubblico avviso e ulteriori ampie forme di informazione alla popolazione, agli enti o amministrazioni pubbliche, statali e regionali interessati dall'esercizio delle funzioni di pianificazione, ai soggetti titolari di pubblici servizi, ai soggetti portatori di interessi collettivi qualificati, ai soggetti di rilevanza sociale ed economica presenti nel territorio, nonché, eventualmente, ai comuni e province confinanti, appartenenti ad altre regioni. Il documento programmatico è trasmesso, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, alla Regione e alla provincia di appartenenza.

Omissis.».

Nota all'art. 87:

— Per il testo vigente dell'art. 15 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si veda la nota all'art. 29, comma 4.

Nota all'art. 88:

— Per il testo vigente dell'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all'art. 35, commi 2, 3 e 4.

Nota all'art. 90:

— Il testo vigente dell'art. 29 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29

Perequazione urbanistica.

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali.

2. Il PRG, parte operativa, disciplina gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo insediamento, assicurando una equa distribuzione dei diritti edificatori in riferimento alle condizioni urbanistiche ed alle situazioni di stato di fatto e di diritto degli immobili.

[3. I piani attuativi e i programmi urbanistici attuano la perequazione, disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare sulla base di progetti unitari ed assicurando l'equità attraverso una ripartizione dei diritti e degli oneri, indipendente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. Ai fini di cui sopra sono evidenziate le aree da cedere gratuitamente al comune per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture, nonché, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 5, le aree dove concentrare l'utilizzazione dei diritti edificatori, individuando gli edifici esistenti, compresi quelli da demolire ed eventualmente compensare ai sensi dell'articolo 30.] Abrogato.

4. La perequazione in ambiti intercomunali si attua secondo le indicazioni del PTCP, mediante accordi di programma, accordi di copianificazione e strumenti di programmazione negoziata, anche in applicazione dell'articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.».

Nota all'art. 91:

— Il testo vigente dell'art. 32, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32

Finalità e definizioni.

Omissis.

2. Ai fini dell'applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni:

a) *impresa agricola*: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale;

b) *nuovi edifici*: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e ad attività connesse;

c) edifici esistenti, ai fini dell'articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture alla data del 13 novembre 1997;

d) indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;

e) superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della L.R. n. 1/2004; nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di nuovi edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta;

f) singolo edificio: si intende l'immobile nel suo complesso costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in contiguità con altre;

g) piano aziendale: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell'impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;

h) piano aziendale convenzionato, di cui all'articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), esso ha valore di piano attuativo di iniziativa privata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, e la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposita convenzione;

i) progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio: è un piano attuativo per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale.».

Nota all'art. 92:

— Il testo vigente dell'art. 34, comma 8 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 34

Realizzazione di nuovi edifici.

Omissis.

8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4 e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d'uso *quindicennale* decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. *Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni della presente Capo II, nel rispetto degli indici di edificabilità.*

Omissis.».

Nota all'art. 93:

— Per il testo vigente dell'art. 35 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all'art. 33, commi 2 e 4.

Nota all'art. 95:

— Il testo vigente dell'art. 62 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 62

Norme regolamentari e atti di indirizzo.

1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta norme regolamentari attuative della presente legge, con riferimento:

a) alla disciplina del piano comunale dei servizi alla popolazione, contenente l'individuazione dei comuni che devono provvedere all'approvazione del piano stesso, ai sensi dell'articolo 5;

b) alle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti, di cui all'articolo 6;

c) alle situazioni insediative di cui all'articolo 6, per le quali sono definiti parametri qualitativi anche in riferimento alle destinazioni d'uso ammesse;

d) alla disciplina delle modalità dell'esercizio del potere sostitutivo regionale, di cui all'articolo 65, commi 1 e 2;

e) alla definizione delle ipotesi in cui è obbligatoria la formazione del piano attuativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

f) agli elaborati del PRG;

g) agli elaborati del piano attuativo, ivi compreso lo schema di convenzione, di cui all'art. 26, commi 3 e 7, per regolare i rapporti connessi alla sua attuazione;

h) alle produzioni di cui all'articolo 34, comma 5.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge adotta atti di indirizzo volti:

a) alla definizione, ai fini della formazione del quadro conoscitivo, delle modalità e degli elementi integrativi di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, nonché alla definizione dei contenuti del documento di bilancio urbanistico-ambientale e del documento di valutazione, di cui all'articolo 8;

b) a definire criteri e linee di indirizzo finalizzate alla sostenibilità ambientale degli interventi nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale;

c) alla definizione del contenuto della convenzione di cui all'art. 28, comma 7;

d) alla definizione dei contenuti, delle condizioni e delle limitazioni, del piano aziendale e del piano aziendale convenzionato di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell'articolo 34;

e) all'individuazione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono superficie utile coperta di cui all'articolo 34, comma 2.

3. *Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2 si applicano agli strumenti urbanistici generali.*

Omissis.».

Nota all'art. 96:

— Il testo vigente dell'art. 64, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 64

Rapporto sulla pianificazione territoriale.

1. La Regione con il documento annuale di programmazione (DAP), ai fini della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute dalla pianificazione comunale può indivi-

duare gli obiettivi di maggior rilievo ai fini della predisposizione di un rapporto annuale sulla pianificazione comunale.

Omissis.».

Nota all'art. 97:

— Il testo vigente dell'art. 67, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 67

Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali.

Omissis.

5. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi della L.R. n. 31/1997 o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2, possono individuare, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), aree agricole o già destinate a nuovi insediamenti, da utilizzare per quanto previsto agli articoli 28, 28 bis, 29 e 30. Tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell'edificato di cui all'articolo 27, comma 4, della L.R. n. 27/2000 e lo strumento urbanistico per la loro individuazione è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 18, comma 3.».

Nota all'art. 98:

— Il testo vigente dell'art. 14 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione" (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14

Integrazione e concertazione in ambito regionale.

1. La partecipazione degli enti locali sugli atti della programmazione regionale è assicurata, in generale, dal Consi-

glio delle autonomie locali, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 1997, n. 7.

2. La partecipazione degli enti locali alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale è assicurata attraverso apposite conferenze previste dalla legislazione regionale.».

Nota all'art. 99:

— La legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, recante "Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 19 aprile 1995, n. 21.

Note all'art. 100:

— Per la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, si vedano le note all'art. 6, commi 3, lett. d) e 4.

— Per la legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, si veda la nota all'art. 99.

— Per il testo vigente dell'art. 26, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si veda la nota all'art. 74.

— Per il testo vigente dell'art. 32, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si veda la nota all'art. 91.

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nell'E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

LUCA CONTI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2009: *Parti I-II* (unico fascicolo, esclusi i supplementi straordinari): Annuo € 67 - Sem.le € 38 - Un fascicolo: € 1,20 - *Parte III* (fascicolo distinto): Annuo € 58 - Sem.le € 30 - Un fascicolo: € 1,20 - *Supplementi straordinari*: Annuo € 140. *Parte IV* (Sospesa pubblicazione). Numeri speciali (fascicoli superiori alle 32 pagine): € 0,90 a 16° o frazione di esso.

I versamenti vanno effettuati sul c.c.p. n. 12236063 intestato a: «*Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*»
Piazza Italia - Palazzo Donini - 06100 Perugia.

Prezzo € 2,70
(IVA compresa)